

Buone pratiche di veterinaria preventiva

Linee guida della Regione Piemonte
per il benessere degli animali in allevamento

Benessere dei bovini - vacche e vitelli

2010



Regione Piemonte - Settore Prevenzione e veterinaria
e Servizi Veterinari delle ASL

INFORMAZIONI AL LETTORE

La legislazione europea in tema di sicurezza alimentare (ed in particolare l'insieme di norme denominate "pacchetto igiene") prevede la responsabilizzazione diretta dei produttori di alimenti, compresa la produzione primaria, intendendo con questo termine tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione.

L'allevatore è a pieno titolo considerato un operatore del settore alimentare e quindi responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare e l'allevamento di animali è considerato una attività di impresa alimentare.

In questo contesto i pericoli alimentari presenti a livello della produzione primaria dovrebbero essere identificati e adeguatamente controllati per garantire gli obiettivi di sicurezza alimentare.

La legislazione europea prevede quindi che manuali di buone pratiche operative debbano servire a incoraggiare il rispetto dei principi dell'igiene, della salute e del benessere degli animali che, se applicati, forniscono prodotti salubri.

L'Assessorato alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte ha voluto promuovere questa campagna informativa e formativa per gli allevatori.

La pubblicazione, redatta da esperti veterinari sulla base di un ampio progetto regionale, tiene conto dell'esperienza maturata dai servizi veterinari delle Asl. La finalità è fornire agli operatori del settore, interessati ad attivare un programma di miglioramento sanitario, una visione di insieme che sottolinei le maggiori criticità e gli errori più comuni rilevati nella gestione degli allevamenti.

Per le stesse motivazioni si è ritenuto utile citare, in un formato facilmente consultabile, le norme fondamentali che regolamentano l'attività di allevamento in materia di sanità animale ed igiene degli allevamenti, alimentazione e benessere animale anche al fine di consentire a utenti e tecnici di altra estrazione di confrontarsi con la normativa veterinaria.

Il linguaggio di immediata comprensione e i molti esempi sono rivolti a facilitare un approccio pratico e accessibile.

La breve pubblicazione ha preso spunto da un manuale di buone pratiche promosso dalla FAO, seguendone l'impostazione basata sullo sviluppo dei seguenti argomenti.

- 1) sanità animale e biosicurezza
- 2) farmaco veterinario
- 3) alimentazione
- 4) benessere
- 5) sostanze pericolose ed impatto ambientale
- 6) formazione del personale

In ogni capitolo l'argomento viene brevemente sviluppato riportando esempi di buone prassi ed evidenziando di seguito i comportamenti "non corretti" che più frequentemente si verificano in allevamento. In uno specifico allegato i punti precedentemente trattati sono analizzati in modo più esteso e con il ricorso a immagini fotografiche.

I principi fondamentali elencati nel Regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari a livello di produzione primaria sono stati adattati ai vari capitoli richiamando per quanto possibile le misure adeguate minime, la tenuta delle registrazioni e raccomandazioni che si riferiscono alle misure di corretta prassi igienica richiamate dal Regolamento sopra citato, ma anche ai requisiti ed alle esigenze di rintracciabilità per alimenti e mangimi previste dal Regolamento CE 178/2002 (principi e i requisiti generali della legislazione alimentare) e del Regolamento CE 183/2005 (requisiti per l'igiene dei mangimi).

Il riferimento va esteso anche alla disciplina di erogazione dei premi comunitari in agricoltura e dal principio della condizionalità. L'applicazione di corrette prassi nella conduzione degli allevamenti, in particolare in tema di sanità, igiene e benessere animale, consente all'allevatore di possedere i requisiti minimi per accedere ai finanziamenti. La pubblicazione può pertanto fornire all'allevatore opportune linee guida in tal senso.

È prevista la redazione di opuscoli analoghi per ogni filiera produttiva di allevamento.

Gli opuscoli saranno disponibili on line sul sito della regione Piemonte e sono da intendersi come documenti in evoluzione, in funzione delle modificazioni della legislazione alimentare e delle nuove conoscenze scientifiche.

Alla stesura hanno partecipato con vari contributi i Medici veterinari delle aree di sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche dei servizi veterinari delle ASL piemontesi ed in particolare i referenti di settore per le varie filiere produttive, nell'ambito del laboratorio di formazione per veterinari "controllo di filiera finalizzato alla sicurezza alimentare".

INDICE

	<i>Pagine</i>
<i>AL LETTORE DEL PRESENTE OPUSCOLO</i>	<i>2</i>
 <i>MANUALE IN SCHEMA</i>	
CAPITOLO 1.	
<i>SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA</i>	<i>9</i>
CAPITOLO 2.	
<i>FARMACO</i>	<i>20</i>
CAPITOLO 3.	
<i>ALIMENTAZIONE</i>	<i>24</i>
CAPITOLO 4.	
<i>BENESSERE</i>	<i>32</i>
CAPITOLO 5.	
<i>GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE e IMPATTO AMBIENTALE</i>	<i>39</i>

CAPITOLO 6.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

43

ALLEGATO AL MANUALE

CAPITOLO 1.

SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

1.1 Provvedere ad una corretta identificazione degli animali **46**

1.2 Impedire l'ingresso e la diffusione delle malattie in allevamento **55**

1.3 Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento **65**

CAPITOLO 2.

FARMACO

2.1 Uso corretto del farmaco **90**

CAPITOLO 3.

pagine

ALIMENTAZIONE

- | | |
|---|------------|
| 3.1 Assicurare agli animali cibo e acqua di qualità | 98 |
| 3.2 Assicurare adeguate condizioni di pulizia ed igiene per strutture, attrezzature e per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di mangimi e materie prime. | 102 |
| 3.3 Assicurare la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti finiti acquistati o autoprodotti | 106 |

CAPITOLO 4.

BENESSERE

- | | |
|--|------------|
| 4.1 Corretta gestione di alimentazione ed abbeverata | 113 |
| 4.2 Garantire agli animali adeguate condizioni ambientali | 116 |
| 4.3 Corretta gestione degli animali malati e feriti | 124 |
| 4.4 Evitare agli animali condizioni di paura e stress | 126 |
| 4.5 Consentire agli animali di manifestare le caratteristiche comportamentali tipiche della specie | 128 |

CAPITOLO 5.

GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMETE

PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

- | | |
|--|------------|
| 5.1 Impedire la contaminazione dei prodotti di origine animale da potenziali sostanze pericolose | 129 |
| 5.2 Possedere un protocollo appropriato per la gestione dei rifiuti, sottoprodotti e deiezioni | 131 |

CAPITOLO 6.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

- | | |
|--|------------|
| 6.1 Conoscenza degli obblighi e delle responsabilità previste a carico dell'allevatore / detentore per la conduzione di una azienda zootecnica | 140 |
| 6.2 Conoscenza dei requisiti generali in materia di igiene | 141 |
| 6.3 Possedere conoscenze di base in materia di zoologia e tenuta degli animali | 142 |

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>1.1 Provvedere ad una corretta identificazione degli animali in allevamento</p>	<p>1.1.1 Usare un sistema che permetta di identificare tutti gli animali in ogni fase del ciclo produttivo</p>	<p>In ogni fase di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare la rintracciabilità • Assicurare adeguamento alla normativa di settore 	<p><u>R. P.V. 320/54</u> <u>DPR 317/96</u> <u>Reg.1760/00</u> <u>D.P.R. 437/00</u> <u>D.M. 31/01/02</u> <u>Reg.1082/03</u> <u>D.L. 58/04</u> <u>D.M. 13/10/04</u> <u>Manuale operativo 26/05/06</u> <u>D.M. 16/05/07</u></p>

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 1.1

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Non corretta identificazione degli animali
- Introduzione di animali non scortati dal passaporto e dalla dichiarazione di provenienza
- Introdurre capi senza segnalarlo al Serv. Veterinario
- Non aggiornare il registro di carico-scarico
- Mancata corrispondenza tra n ° di capi presenti in stalla, sul registro aziendale e in BDAB(Banca Dati Anagrafe Bovina)
- Dati dell'animale (sesso, razza ,età) non corrispondenti a quelli dichiarati in BDAB e su passaporto
- Non trascrivere i passaggi di proprietà sul retro del passaporto.
- Non consegnare i documenti attestanti le movimentazioni degli animali ai delegati per consentire l'aggiornamento della banca dati
- Non segnalare furti o smarrimenti (di animali, registro, passaporti)

1.1.1 ☹

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>1.2 Impedire l'ingresso e la diffusione delle malattie in allevamento</p>	<p>1.2.1 Assicurare una corretta gestione della movimentazione degli animali in entrata e uscita dall'allevamento</p>	<p>In ogni fase di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenere lo stato sanitario dell'azienda • Assicurare adeguamento alla normativa di settore. 	<p>RPV 320/54 DPR 317/96 Dir.2000/75/CE Reg.CE 1266/07 DGR. n°82-7608 del 26/11/07 Reg.Ce384/08 Reg.Ce394/08 Reg.Ce289/08 Reg.Ce 01/2005</p>
	<p>1.2.2 Adottare adeguate misure per la gestione degli accessi in allevamento</p>	<p>In ogni fase di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mantenere gli animali in buono stato di salute • Eliminare possibili vettori di malattie 	<p>RPV 320/54</p>
<p>1.2.3. Disporre di un protocollo di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Abbattere la carica microbica • Eliminare parassiti e insetti nocivi 		

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>1.2 Impedire l'ingresso e la diffusione delle malattie in allevamento</p>	<p>1.2.4 Garantire un'adeguata pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature</p>	<p>In ogni fase di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mantenere gli animali in buono stato di salute 	<p><u>R.D. 1265/1934</u></p>
	<p>1.2.5 Assicurare un idoneo stoccaggio e smaltimento degli animali</p>		<ul style="list-style-type: none"> Eliminare possibili vettori di malattie 	<p><u>Reg. Polizia Veterinaria 320/54</u></p>
	<p>1.2.6 Progettare e/o ristrutturare i locali di stabulazione secondo criteri di biosicurezza</p>		<ul style="list-style-type: none"> Eliminare parassiti e insetti nocivi Assicurare adeguamento alla normativa di settore 	<p><u>Reg. Ce 1774/02</u></p>

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 1.2

ERRORI COMUNI ☹️ CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !

- Mancata corrispondenza del n ° degli animali introdotti con quanto riportato sulla certificazione di scorta/ importazione
 - Introduzione di animali privi di documentazione di scorta adeguatamente compilata
 - Scarsa attenzione alle attestazioni sanitarie riportate sui certificati sanitari
 - Introduzione di animali senza adozione di quarantena e reparti di isolamento
- 1.2.1 ☹️
- Accessi privi di barriere limitanti l'ingresso o lasciati incustoditi con libero accesso;
 - Assenza di piazzola per la disinfezione degli automezzi all'ingresso dell'azienda
 - Mancanza di locale filtro / spogliatoio (indumenti monouso- strumenti per il contenimento)
- 1.2.2☹️

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

- Assenza di un protocollo di derattizzazione 1.2.3 ☹️
- Inappropriato utilizzo di disinfettanti e detergenti (in quantità insufficiente, scaduti, inquinati, con modalità errate) 1.2.4 ☹️
- Smaltimento irregolare (interrimento) } 1.2.5 ☹️
- Omessa/ritardata segnalazione, registrazione, animali morti su registro di carico - scarico. }
- Collocare la carcassa degli animali morti vicino ai locali di stabulazione }

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>1.3 Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento</p>	<p>1.3.1 Applicare misure adeguate per il controllo delle malattie in allevamento</p>	<p>In ogni fase di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare il contagio. • Limitare la mortalità e gli scarti. 	<p><u>Reg. Polizia Veterinaria 320/54</u></p> <p><u>L. R 40 /98 e s.m.i</u></p> <p><u>Reg.CE 852 /04</u></p> <p><u>Direttiva Reg. 1/2004/27.03</u></p> <p><u>DGR 4/06/ 08, n. 46-8919</u></p>
	<p>1.3.2 Aderire ai piani volontari di controllo ed eradicazione delle malattie previsti da provvedimenti nazionali e regionali</p>			

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>1.3 Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento</p>	<p>1.3.3</p> <p>Gestire i locali di stabulazione in funzione delle diverse fasi di allevamento</p>	<p>In ogni fase di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Migliorare lo stato sanitario dell'allevamento • Prevenire l'insorgenza e la diffusione di malattie 	<p><u>Reg.CE 852 /04</u></p>
	<p>1.3.4</p> <p>Registrare i dati per la catena alimentare</p>	<p>In ogni fase di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raccolta dati con informazioni sulla catena alimentare 	<p><u>Reg. CE 853 / 04</u></p> <p><u>Reg. CE 854 / 04</u></p>
	<p>1.3.5.</p> <p>Garantire la pulizia degli animali inviati al macello</p>	<p>In ogni fase di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire adeguate condizioni di benessere. • Abbattere la carica microbica 	<p><u>Reg. Ce 2074/2005</u></p>

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>1.3 Possedere un programma di gestione sanitaria dell' allevamento</p>	<p>1.3.6</p> <p>Adottare corrette prassi igieniche per la monta naturale e la fecondazione artificiale attenendosi alla normativa di settore.</p>	<p>Durante la vita riproduttiva dei bovini (momenti degli atti fecondativi)</p>	<p>Impedire la diffusione di malattie infettive</p> <p>Ottimizzare l'attività riproduttiva delle bovine</p>	<p><u>Legge n° 30 del 15/01/1991</u></p> <p><u>Decreto ex Min. San. n° 403 del 19-/07/2000</u></p> <p><u>MIPAF Decreto 12/02/2001</u></p> <p><u>DGR 10/11/08 n.36—10017</u></p>
	<p>1.3.7</p> <p>Gestire il parto e le cure del vitello nel rispetto dell'igiene</p>	<p>Alla preparazione della vacca per il parto</p>	<p>Impedire l'insorgenza di malattie infettive nel vitello</p>	<p><u>Reg.CE 852 /04</u></p>

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 1.3

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Mortalità e morbilità anomale non segnalate.
 - Scarsa attenzione allo stato sanitario degli animali introdotti.
 - Assenza di un protocollo per la gestione delle malattie.
 - Ritardo nella segnalazione delle malattie che possono essere causa di zoonosi
- 1.3.1 ☹
- Non aggiornare il registro aziendale.
 - Non archiviare i documenti al fine di fornire informazioni corrette per invio al macello.
- 1.3.4 ☹
- Inviare al macello bovini sporchi
- 1.3.5 ☹
- Preparare il materiale per la fecondazione nei locali di stabulazione
 - Utilizzare guanti e materiale sporchi
 - Usare il seme di tori sconosciuti
 - Non controllare l'azoto nel bidone
 - Utilizzare la stessa guaina su più vacche
- 1.3.6 ☹

1.SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 1.3

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Non avere fretta!!!!!!!
- Non utilizzare attrezzature e locali sporchi. Le mani devono sempre essere pulite.
- La trazione deve avvenire solo durante le doglie e contemporaneamente alle contrazioni uterine, attendere che la cervice sia completamente aperta. Non applicare una forza di trazione superiore ai due uomini
- Non rompere il sacco delle “acque”, il vitello potrebbe bere, inoltre viene meno l'azione dilatativa che il sacco ha sull'utero.
- Fare attenzione a non rompere il cordone ombelicale durante il parto, il vitello che ancora non respira autonomamente verrebbe privato del sangue ricco di ossigeno che riceve dalla madre.

1.3.7 ☹

2. FARMACO

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>2.1 Uso corretto del farmaco</p>	<p>2.1.1</p> <p>Somministrare farmaci e mangimi medicati secondo le indicazioni del medico veterinario rispettando scrupolosamente i dosaggi e i tempi di sospensione</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare uso improprio del farmaco • Garantire l'efficacia del farmaco 	<p><u>Art .65 RPV 320/54</u></p> <p><u>D.M. 16/11/1993</u></p> <p><u>D.L. 90/1993</u></p> <p><u>Circolare 23/01/1996 n°1</u></p> <p><u>D.M.19/10/1999</u></p> <p><u>D.L. 6/04/'06 n°193</u></p> <p><u>D.L. 16/03/'06 n°158</u></p> <p><u>D.L. 143/2007</u></p>
	<p>2.1.2</p> <p>Conservare adeguatamente il farmaco</p>			

2. FARMACO

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>2.1 Uso corretto del farmaco</p>	<p>2.1.3 Registrare i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate identificando correttamente gli animali. Riportare i trattamenti sul documento di scorta al macello</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento ed in particolare durante la mungitura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare uso improprio del farmaco • Garantire l'efficacia del farmaco 	<p>Art .65 RPV 320/54</p> <p>D.M. 16/11/1993</p> <p>D.L. 90/1993</p> <p>D.M. 16/11/1993</p> <p>D.M.19/10/1999</p> <p>D.L. 6/04/'06 n°193</p> <p>D.L. 16/03/'06 n°158</p> <p>D.L. 143/2007</p>
	<p>2.1.4 Provvedere alla pulizia delle attrezzature per la distribuzione del farmaco.</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>		
	<p>2.1.5 Segnalare eventuali diminuzioni di efficacia o effetti indesiderati dei farmaci.</p>			

2. FARMACO

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 2.1

ERRORI COMUNI ☹ CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !

- Uso farmaci in modo eccessivo e con dosaggi inappropriati (somministrazione volontaria fuori dalle indicazioni terapeutiche)
 - Utilizzo di medicinali scaduti
 - Mancato rispetto dei tempi di sospensione
 - Trattamento di gruppo anche in presenza di patologie individuali e/o isolate
 - Usare additivi non autorizzati per la specie
 - Accettare ricette veterinarie incomplete e poco comprensibili
- 2.1.1. ☹
- Conservazione medicinali veterinari in ambienti non idonei (umidi , non sicuri, non protetti da polveri ,insetti e roditori)
 - Trasferimento di principi attivi in contenitori non originali
- 2.1.2 ☹

2. FARMACO

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 2.1

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Tracciabilità non affidabile dei trattamenti per difetto di identificazione degli animali
 - Registrazione non tempestiva / precisa / completa dei trattamenti
- } 2.1.3 ☹
- Utilizzo di aghi, siringhe sporche e non disinfettate
 - Mancata pulizia delle attrezzature utilizzate per la somministrazione dei farmaci e mancato utilizzo silos dedicati per lo stoccaggio dei mangimi medicati
- } 2.1.4 ☹
- Assenza di segnalazioni di effetti indesiderati o diminuzione di efficacia
- 2.1.5 ☹

3. ALIMENTAZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>3.1 Assicurare agli animali cibo e acqua di qualità</p>	<p>3.1.1 Uso adeguato dei mangimi</p> <hr/> <p>3.1.2 Utilizzare acqua potabile o pulita, in modo da prevenire la contaminazione effettuando controlli regolari.</p> <hr/> <p>3.1.3 Utilizzare attrezzature differenti per lo stoccaggio e la somministrazione di mangimi medicati e/o additivati, per mangimi con caratteristiche non compatibili e per mangimi destinati a specie diverse</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mantenere gli animali in buono stato di salute con alimentazione di qualità Evitare che l'acqua e gli alimenti per gli animali vengano contaminati da sostanze chimiche Evitare contaminazioni chimiche dovute a pratiche zootecniche 	<p><u>LEGGE 281 / 1963</u> <u>D.L.123 / 99</u> <u>D.L.360 / 99</u> <u>D.P.R 433 / 2001</u> <u>Reg. 1831/2003</u> <u>D.L.223 / 2003</u> <u>Reg. CE 852/2004</u> <u>D.L. 149 / 2004</u> <u>Reg.CE 1292/2005</u></p>

3. ALIMENTAZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>3.1 Assicurare agli animali cibo e acqua di qualità</p>	<p>3.1.4 Uso di additivi secondo la normativa vigente</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<p>Garantire la sicurezza dei mangimi</p>	<p><u>LEGGE 281 / 1963</u></p> <p><u>D. Lgs. 123 / 99</u></p> <p><u>D. Lgs. 360 / 99</u></p>
	<p>3.1.5 Prevedere di effettuare controlli analitici, se necessario, per garantire la qualità dei mangimi (esempio da micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo)</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>		<p><u>D.P.R 433 / 2001</u></p> <p><u>Reg. 1831/ 2003</u></p> <p><u>D.L.223 / 2003</u></p> <p><u>Reg. CE 852/2004</u></p> <p><u>D.L. 149 / 2004</u></p> <p><u>Reg.CE 1292/2005</u></p> <p><u>Reg. CE 183 / 2005</u></p>

3. ALIMENTAZIONE

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 3.1

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Utilizzo di razioni non bilanciate
 - Utilizzo di materie prime di incerta origine senza garanzie di salubrità
- } 3.1.1 ☹
- Uso di acqua non sottoposta a controlli (se non proveniente da acquedotto)
 - n ° limitato di abbeveratoi
- } 3.1.2 ☹
- Uso di attrezzature comuni per la somministrazione del mangime con o senza medicazione
- 3.1.3 ☹
- Uso di additivi non autorizzati per la specie
- 3.1.4 ☹
- Al momento della consegna dell'alimento alla rinfusa, mancata effettuazione del prelievo in contraddittorio
- } 3.1.5 ☹

3. ALIMENTAZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>3.2. Assicurare adeguate condizioni di pulizia ed igiene per strutture, attrezzature e per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di mangimi e materie prime.</p>	<p>3.2.1 Pulire e disinfettare locali, attrezzature, contenitori, casse e veicoli</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire la sicurezza dei mangimi • Evitare contaminazioni pericolose per la sicurezza dei mangimi 	<p><u>Reg. CE 852/2004</u></p> <p><u>Reg. 183 /2005</u></p>
	<p>3.2.2 Assicurare adeguate condizioni igieniche di produzione, trasporto, stoccaggio e somministrazione dei mangimi</p>			

3. ALIMENTAZIONE

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 3.2

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Scarsa igiene di locali, attrezzature, contenitori e veicoli. 3.2.1 ☹
- Mangiatoie, silos, contenitori, tramogge, con materiale residuo inquinato da muffe.
- Assenza separazione di alimenti destinati a specie differenti
- Stoccare gli alimenti alla rinfusa direttamente sulla terra
- Stoccare i mangimi non protetti da contaminazione. 3.2.2 ☹
- Stoccare mangimi non separati da sostanze pericolose (diserbanti, biocidi, antiparassitari, vernici etc...), farmaci, additivi etc
- Commistione con altri materiali. (chiodi, viti, schegge ...), stoccaggio mangimi nei pressi di officine, locali attrezzi.
- Stoccare i mangimi non protetti da parassiti e animali indesiderati (roditori, insetti, volatili). 3.2.3 ☹

3. ALIMENTAZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>3.2. Assicurare adeguate condizioni di pulizia ed igiene per strutture, attrezzature e per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di mangimi e materie prime.</p>	<p>3.2.3 Prevenire che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire la sicurezza dei mangimi • Evitare contaminazioni pericolose per la sicurezza dei mangimi 	<p><u>Reg. CE 852/2004</u></p> <p><u>Reg. 183 /2005</u></p>
	<p>3.2.4 Assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonti di contaminazione per i mangimi</p>			

3. ALIMENTAZIONE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>3.3. Assicurare la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti finiti acquistati o autoprodotti</p>	<p>3.3.1 Documentare l'acquisto e/o la provenienza di tutte le materie prime e i mangimi</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Garantire la sicurezza dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare e favorire l'efficacia dei controlli ufficiali 	<p><u>Reg. 178 / 2002</u></p> <p><u>Reg. CE 852/2004</u></p> <p><u>Reg. 183 /2005</u></p>
	<p>3.3.2 Registrare la natura e l'origine degli alimenti e degli additivi-somministrati agli animali</p>			

3. ALIMENTAZIONE

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 3.3

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Mancanza di documentazione attestante la provenienza di materie prime e mangimi
 - Mancata identificazione (cartellini, etichette) di materie prime e mangimi in fase di stoccaggio
 - Mancanza di registrazione e riconoscimento ai sensi del Reg. 183 / 2005 (se necessario).
- 3.3.1 ☹
- Mancanza di registrazione dell'autoproduzione di mangimi.
 - Mancata registrazione della dieta somministrata.
- 3.3.2 ☹

4. BENESSERE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>4.1. Corretta gestione di alimentazione e abbeverata</p>	<p>4.1.1 Provvedere ad una adeguata somministrazione e di acqua e alimento ogni giorno sulla base delle necessità fisiologiche</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Animali in buono stato di salute e produttivi • Evitare comportamenti alimentari anomali 	<p>D.L. 146-/2001</p> <p>D.lgs 533/92</p> <p>D.Lgs 331/98</p>

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 4.1

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Privare gli animali di acqua anche solo temporaneamente
- Abbeveratoi in numero non sufficiente od ad altezza inadeguata, sporchi o non funzionanti
- Acqua sporca o di ristagno.
- Scorretta somministrazione degli alimenti (quantità insufficiente o eccessiva)
- Alimentazione non adeguata alla tipologia produttiva
- Somministrazione di prodotti impropri o deteriorati
- Mangiatoie non sufficientemente grandi o non correttamente posizionate, sovraffollamento, numero di poste in mangiatoia non sufficienti.
- Mangiatoie sporche e con residui
- Alpeggi non adeguati e non idonei alla specie

4. BENESSERE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>4.2 Garantire agli animali adeguate condizioni ambientali</p>	<p>4.2.1 Provvedere affinché i locali di stabulazione siano privi di pericoli</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare lesioni o malattie agli animali • Prevenire l'insorgere di tecnopatie • Provvedere per gli animali un ambiente sicuro • Evitare condizioni di sovrappollamento 	<p><u>D.L. 146/2001</u></p> <p><u>D.lgs 533/92</u></p> <p><u>D.Lgs 331/98</u></p>
	<p>4.2.2 Pulire e disinfettare locali, attrezzature, utensili, con regolarità e mantenerli in condizioni di pulizia soddisfacenti.</p>			

4. BENESSERE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>4.2 Garantire agli animali adeguate condizioni ambientali</p>	<p>4.2.3 Provvedere affinché gli animali abbiano sufficiente spazio a disposizione.</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento di comportamenti aggressivi. • Aumento di gas nocivi e temperatura. 	<p><u>D.L. 146/2001</u></p>
	<p>4.2.4 Proteggere gli animali da condizioni climatiche avverse.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Prevenire l'insorgenza di patologie determinate da ambienti di allevamento non idonei 	<p><u>D.lgs 533/92</u></p>
	<p>4.2.5 Contenere le infestazioni da mosche</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Ridurre lo stress negli animali ed evitare la diffusione di agenti infettivi. 	<p><u>D.Lgs 331/98</u></p>

4. BENESSERE

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 4.2

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Utilizzo di materiale di recupero per la costruzione di box e recinti (lamiere con spigolo vivo, tondini e filo di ferro con estremità non protette, attacchi a catena). 4.2.1 ☹
- Mancata pulizia e disinfezione dei locali e attrezzature, con evidenti segni di sporcizia. (zone dell'allevamento deputate a vere e proprie discariche). 4.2.2 ☹
- Condizioni di sovraffollamento
- Numero insufficiente di cuccette 4.2.3 ☹
- Microclima non idoneo (raggi diretti del sole, basse temperature, scarsa ventilazione, polveri livelli di ammoniaca elevati), senza adeguati sistemi di protezione. 4.2.4 ☹

4. BENESSERE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>4.3 Corretta gestione degli animali malati e feriti</p>	<p>4.3.1 Ispezionare gli animali almeno 2 volte al giorno e separare eventuali capi feriti e/o malati</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare che animali feriti e/o malati rimangano troppo a lungo senza cure 	<p><u>D.L. 146-/2001</u></p>
	<p>4.3.2 Possedere un protocollo per l'abbattimento degli animali in allevamento</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Evitare di procurare inutile dolore agli animali 	<p><u>D.lgs 533/92</u></p>
	<p>4.3.3 Mantenere i locali infermeria liberi per animali feriti o malati</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Le carni di animali maltrattati, feriti non sono idonee al consumo umano 	<p><u>D.Lgs 331/98</u></p>
	<p>4.3.4 Evitare mutilazioni non indispensabili</p>			

4. BENESSERE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>4.4 Evitare agli animali condizioni di paura e stress</p>	<p>4.4.1 Gestione appropriata e competente degli animali da parte di personale adeguatamente formato</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento (in particolare fase in-vio al macello)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assenza di trattamenti dolorosi • Sicurezza degli animali e degli operatori 	<p><u>D.L. 146/2001</u></p>
 <p>4.5 Consentire agli animali di manifestare le caratteristiche comportamentali tipiche della specie</p>	<p>4.5.1 Gestire l'allevamento in modo da favorire l'espressione dei comportamenti naturali.</p>	<p>In ogni fase del ciclo di allevamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Libertà di movimento • Ridurre le manifestazioni di aggressività • Preservare le caratteristiche biologiche • Evitare la comparsa di comportamenti anomali 	<p><u>D.L. 146/2001</u></p>

4. BENESSERE

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 4.3 – 4.4– 4.5

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Mancato o tardivo allontanamento di animali ammalati o feriti. 4.3.1 ☹
- Assenza di cure veterinarie adeguate.
- Metodi eutanasici inadeguati 4.3.2 ☹
- Traumi da "manipolazione "
- Pratiche di marcatura, prelievi e somministrazioni di farmaci effettuate da personale poco esperto con atteggiamenti bruschi. 4.3.4.☹
- Decornazione, effettuata in modo sistematico, o in periodi e con modalità non idonee
- Incuria (unghie e corna lunghe)
- Addetti agli animali non motivati, poco attenti poco sensibili alle problematiche del benessere 4.4.1 ☹
- Carico - scarico animali svolti senza le adeguate strutture, precauzioni ecc.
- Tenere gli animali in condizioni di sovraffollamento 4.5.1☹
- Promiscuità di soggetti di categorie diverse.
- Mancanza di contatti sociali, visivi ed uditivi (problema gabbie per i vitelli).

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>5.1 Impedire la contaminazione dei prodotti di origine animale da potenziali sostanze pericolose</p>	5.1.1 Corretto stoccaggio di sostanze pericolose	Durante tutto il ciclo	<ul style="list-style-type: none"> • Prevenire contaminazioni da sostanze pericolose 	<u>D.lgs 11-/05/99, n.152</u>
	5.1.2 Uso corretto e registrazione di sostanze pericolose		<ul style="list-style-type: none"> • Evitare dispersioni fortuite di sostanze pericolose 	<u>Art.2 DPR 290/01</u> <u>Reg. n. 1774/02</u>
	5.1.3 Verificare che i materiali che sono a contatto con gli animali non contengano sostanze tossiche		<ul style="list-style-type: none"> • Evitare uso accidentale di sostanze pericolose • Impedire l'accesso ad animali e bambini • Evitare sovradosaggi • Ridurre il rischio di contaminazioni accidentali 	<u>Reg.852 / 2004</u> <u>Legge Regionale 29/12/00 n° 61</u>

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>5.2. Possedere un protocollo appropriato per la gestione dei rifiuti pericolosi, sottoprodotti e deiezioni</p>	<p>5.2.1 Assicurare il corretto stoccaggio di rifiuti pericolosi, sottoprodotti e deiezioni secondo le migliori tecniche disponibili</p>	<p>Durante tutto il ciclo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limitare il rischio dell'impatto ambientale nell'ambito delle attività di allevamento • Limitare dispersione nell'ambiente di potenziali patogeni 	<p><u>Dir.CE98/83/CE</u></p> <p><u>Legge Regionale n°40 del 14/12/1998</u></p> <p><u>D.M. 19-/04/1999</u></p> <p><u>Art.2 DPR 290/01</u></p> <p><u>Reg. n. 1774/02</u></p> <p><u>DPGR 18-/10/02 n °9/R</u></p> <p><u>D. Lgs03/04/06 n°152</u></p> <p><u>D.M. 07/04/'06 MIPAF</u></p> <p><u>DPGR 29/10/07 n° 10/R</u></p>
	<p>5.2.2. Assicurare il corretto smaltimento di rifiuti pericolosi, sottoprodotti e deiezioni secondo le migliori tecniche disponibili</p>			

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 5.1 – 5.2

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- Lasciare i contenitori di sostanze pericolose incustoditi 5.1.1 ☹
 - Utilizzare prodotti fitosanitari o biocidi non rintracciabili e di cui non si può dimostrare la provenienza
 - Non registrare l'uso di prodotti fitosanitari, biocidi
 - Conservare le sostanze pericolose in contenitori non etichettati !
- 5.1.2 ☹
- Acquistare materiali per lettiera di incerta origine e non verificarne la idoneità all'utilizzo e la pulizia
 - Utilizzare vernici, sostanze che vengono a contatto con gli animali senza averne valutato l' assoluta sicurezza
- 5.1.3 ☹
- Smaltimento di rifiuti speciali come rifiuti normali.
 - Interrare carcasse di animali morti
 - Utilizzare carcasse di animali morti come alimento per gli animali d'affezione
- 5.2.2 ☹

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

COMPORAMENTI NON CORRETTI PUNTO 5.1 – 5.2

ERRORI COMUNI ☹ **CIO ' CHE L'ALLEVATORE NON DEVE FARE !**

- LIQUAME:
- Spandimento liquami non rispettando le condizioni imposte dalla normativa vigente
- Modalità di trasporto e spandimento su terreni che creano diffusione di cattivi odori

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>6.1 Conoscenza degli obblighi e delle responsabilità previste a carico dell'allevatore/detentore per la conduzione di una azienda zootecnica.</p>	<p>6.1.1 Obblighi dell'allevatore sulla corretta tenuta delle registrazioni</p>	<p>Durante tutto il ciclo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurare e adeguamento alla normativa di settore • Garantire la rintracciabilità 	<p><u>Reg. CE 852/2004</u></p>

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

BUONA PRATICA	COSA FARE (COME)	QUANDO	PERCHE ' (obiettivo)	NORMATIVA
 <p>6.2 Conoscenza dei requisiti generali in materia di igiene</p>	<p>6.2.1. Conoscere i comportamenti in materia di igiene che evitano rischi per la salute dell'operatore e del consumatore.</p>	<p>Durante tutto il ciclo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Adottare sistemi che annullino eventuali rischi per il consumatore 	<p><u>Reg. CE 852/2004</u></p>
 <p>6.3 Possedere conoscenze di base in materia di zootecnia e tenuta degli animali</p>	<p>6.3.1 Conoscere gli animali e le loro esigenze in allevamento</p> <hr/> <p>6.3.2 Conoscere la normativa in materia di benessere animale</p>	<p>Durante tutto il ciclo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare condizioni di stress • Assicurare adeguamento alla normativa di settore 	<p><u>Reg. CE 852/2004</u></p>

ALLEGATO ALLE LINEE GUIDA per l'applicazione DI BUONE PRATICHE DI ALLEVAMENTO dei BOVINI

Nelle pagine successive vengono descritti i punti definiti come BUONE PRATICHE, seguendo la numerazione dei capitoli e dei singoli paragrafi presenti nello schema precedente suddiviso da 1 a 7.

In questa sezione sono riportati alcuni COMPORTAMENTI VIRTUOSI , costituenti le “vere e proprie buone pratiche di allevamento”, che possono consentire all'allevatore di limitare i rischi per la sanità dei propri animali e tutelare in questo modo la salubrità degli alimenti e la salute del consumatore.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

1.1 Provvedere ad una corretta identificazione degli animali

La recente normativa comunitaria sulla sicurezza alimentare, per soddisfare la richiesta da parte del consumatore di avere garanzie circa l'origine e la provenienza dei prodotti di origine animale, impone un sistema in grado di garantire la rintracciabilità lungo l'intera filiera produttiva.

Il prerequisito per garantire la rintracciabilità dei prodotti di origine animale è dato dalla corretta identificazione degli animali durante tutto il ciclo di allevamento .

La completa rintracciabilità si ottiene correlando i dati registrati sui documenti a disposizione dell'azienda (passaporto, registro aziendale, certificato di importazione) con i dati presenti in Banca Dati dell'Anagrafe Bovina(BDAB).

1.1.1 Usare un sistema che permetta di identificare tutti gli animali in ogni fase del ciclo produttivo

Un bovino esiste nella Banca Dati dell'Anagrafe Bovina se è identificato, collegato ad un codice aziendale e ad un proprietario.

All'ALLEVATORE è fatto obbligo di :

- 1) Tenere sotto propria responsabilità il **REGISTRO di CARICO – SCARICO** e provvedere alla compilazione riportando : contrassegno auricolare, razza, sesso, data di nascita, contrassegno auricolare della madre, data d'ingresso, provenienza, n ° del mod. 4 di provenienza o del certificato d'importazione, data di uscita, destinazione e n ° mod. 4 di uscita ; **l'aggiornamento del registro deve avvenire entro 3 giorni**
- 2) Verificare almeno settimanalmente la corretta identificazione dei propri animali e richiedere tempestivamente la ristampa dei **marchi smarriti**.
- 3) Conservare i **PASSAPORTI** ,documenti attestanti la storia e l'identità del bovino che devono scortare l'animale in ogni spostamento.

Qualora il registro sia realizzato in via informatica, segnalarlo e farlo approvare dall'ASL competente

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

RICORDARSI di **AGGIORNARE** il **PASSAPORTO** all'introduzione del capo in allevamento con la data di ingresso, il codice fiscale e la firma.

PASSAGGI DI DETENZIONE DELL'ANIMALE	
Codice Aziendale di destinazione: <input type="text"/>	Identificativo fiscale allevamento: <input type="text"/>
Data ingresso in stalla: / /	Firma del detentore: _____
Codice Aziendale di destinazione: <input type="text"/>	Identificativo fiscale allevamento: <input type="text"/>
Data ingresso in stalla: / /	Firma del detentore: _____
Codice Aziendale di destinazione: <input type="text"/>	Identificativo fiscale allevamento: <input type="text"/>
Data ingresso in stalla: / /	Firma del detentore: _____
Codice Aziendale di destinazione: <input type="text"/>	Identificativo fiscale allevamento: <input type="text"/>
Data ingresso in stalla: / /	Firma del detentore: _____

Unità Proprietaria e Detentore dell'animale: N. _____

(1) Bovino Maschio intero richiesto a premio
 (2) Bovino Maschio castrato richiesto a premio prima domanda
 (3) Bovino Maschio castrato richiesto a premio seconda domanda

(1) Animale di nascita in di prima importazione.
(2) Da completare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
(3) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01/01/1998.
(4) Da completare per gli animali esportati dai Paesi Terzi e gli animali identificati prima del 01/01/1998 e successivamente importati.
(5) Da compilare per gli animali marchi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario.
(6) Cancellare la dicitura non corretta.

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO	
Animale macellato/decaduto (6) in data: / /	presso: _____
Codice mattatoio: _____	Comune: _____ Prov.: _____

II MARCHIO AURICOLARE..

- Deve essere apposto su ciascun orecchio, conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente e deve recare un codice univoco che consente di identificare ciascun animale.

Per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998, non destinati al commercio intracomunitario, è consentita l'identificazione con un solo marchio auricolare.

- I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno o entrambi, occorre richiedere il marchio da apporre che deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.



FIGURA 1 Retro di passaporto (in alto)

FIGURA 2 Marchio auricolare ufficiale



Foto 1 Bovino non correttamente identificato poiché presenta un solo marchio auricolare (in alto)

Foto 2 corretta identificazione con due marchi auricolari (a lato a sinistra).

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Alla NASCITA :



Foto 3

La tracciabilità degli alimenti deve essere garantita già alla nascita dell'animale

- **Entro 20 giorni** dalla nascita e comunque prima dello spostamento apporre i marchi auricolari su entrambi i padiglioni auricolari.
- **Entro 3 giorni** dalla marcatura aggiornare il registro di carico-scarico.
- **Entro 7 giorni** dalla marcatura iscrivere il capo in Banca Dati tramite smart-card o portando il cedolino compilato al delegato.
- Richiedere il passaporto al delegato

I TEMPI e le MODALITA' DI REGISTRAZIONE :

- Aggiornare **entro tre giorni** dalla movimentazione dei capi il **Registro di carico e Scarico** annotandovi oltre ai dati identificativi dell'animale, l'acquisto, la data di nascita, la data di ingresso, l'azienda di provenienza (Nome ed Indirizzo del detentore dell'azienda di provenienza) e gli estremi del Modello 4 (numero).
- **Entro sette giorni**, comunicare la movimentazione del capo bovino (consegnando copia del modello 4 /certificato di importazione/certificato sanitario di animale morto) al delegato che avrà tempo 5 giorni lavorativi per aggiornare la banca dati.

Se in possesso di smart-card (CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI) effettuare direttamente la registrazione on-line della movimentazione del capo in Banca Dati.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

All'introduzione di bovini in azienda ...

**BOVINI di
PROVENIENZA
NAZIONALE**



- Rispettare i tempi e le modalità di registrazione

**BOVINI
IMPORTATI da
paesi
COMUNITARI**



- Comunicare 48 ore prima l'arrivo della partita di animali all'ASL e/o UVAC (uffici veterinari per gli adempimenti comunitari).
- Rispettare i tempi e le modalità di registrazione.
- Controllare il certificato d'importazione e le dichiarazioni sanitarie.

**BOVINI provenien-
ti da un Paese non
appartenente all'
Unione Europea
(Paese terzo)**



- Segnalare all' ASL l'arrivo della partita di animali 48 ore prima
- **Rimarcare** con le marche auricolari previste dalla normativa comunitaria **entro 7 giorni** dall'introduzione (eccetto se destinati direttamente al mattatoio per essere macellati non oltre 20 giorni dall'importazione).
- Rispettare i tempi e le modalità di registrazione
- Controllare il certificato d'importazione e le dichiarazioni sanitarie

RICORDA : all'introduzione di capi in allevamento può essere utile prendere visione del giornale di viaggio per conoscere il percorso del mezzo e valutare ad esempio l' eventuale transito in paesi con restrizioni di movimentazione per la presenza di malattie infettive – diffuse, incidenti durante il viaggio ... etc .

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

All'uscita di bovini dall' azienda ...

**Alla VENDITA di
un ANIMALE :**



- Controllare che l'**animale sia correttamente identificato**, ossia munito di entrambe le marche auricolari e del passaporto correttamente compilato.
- Compilare la **dichiarazione di provenienza (Mod. 4)** in 4 copie:
 - ⇒ una originale per il proprietario
 - ⇒ una da consegnare al proprio delegato
 - ⇒ due che seguono l'animale nel suo spostamento
- Rispettare i tempi e le modalità di registrazione.


**Movimentazione
verso gli alpeggi**



- Nel caso di destinazione nel **COMUNE di appartenenza**: recarsi presso il Serv.Veterinario per il rilascio dei documenti per la movimentazione; tale documentazione dovrà essere depositata presso l'Autorità Comunale.
- Nel caso di destinazione **FUORI COMUNE** :
 - ⇒ Richiedere l'autorizzazione al trasferimento al Sindaco del Comune dove il bestiame si trova **almeno 15 giorni** prima della partenza, tramite presentazione del **mod. 6**;
 - ⇒ **Comunicare almeno 3 giorni prima** al S.V. dell' A.S.L. di partenza il trasferimento in modo da consentire la compilazione del **mod.7** che dovrà essere inoltrato all'ASL di destino, sede dell'alpeggio corredato di data e ora previste sia per la partenza sia per l'arrivo. La comunicazione consentirà l'aggiornamento in banca dati. Il **Mod. 7** deve essere consegnato, a cura degli interessati, non più tardi del giorno successivo a quello di arrivo nel luogo di monticazione, **all'Autorità Comunale**.
 - ⇒ **Demonticazione** : Per il ritorno degli animali alle sedi invernali valgono gli stessi certificati mod.7, sempre che non intervengano contrari motivi di ordine sanitario. E' importante segnalare All'Autorità comunale eventuali variazioni di destinazione e numero di capi bovini per consentire l'aggiornamento in Banca Dati.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

In caso di morte dell'animale in azienda:



- **Comunicare immediatamente il decesso al Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente per il territorio**, affinché possa effettuare tempestivamente i relativi controlli sull'animale.
- Rispettare i tempi e le modalità di registrazione

In caso di BOVINO malato e ferito con prognosi infausta RICORDA che:

Nel caso il bovino presenti febbre in conseguenza di malattie infettive acute o croniche riacutizzate o in stato cachettico (**BOVINO NON MACELLABILE PER CONSUMO UMANO**)



ABBATTIMENTO sul posto con metodo eutanasico o stordimento seguito da iugulazione con ESCLUSIONE DELLE CARNI DAL CONSUMO UMANO.

Inoltre dovranno **essere escluse dal consumo umano e avviate alla distruzione dopo abbattimento sul posto** le carcasse di bovini di cui :

1. Non si possa escludere la presenza o il sospetto di malattie trasmissibili agli animali e/o all'uomo
2. Non si riesca ad accertare che non siano state somministrate sostanze farmacologicamente attive o nocive per la salute umana.

L'opzione di macellare d'urgenza l'animale o abatterlo è prerogativa esclusiva del veterinario ufficiale. Il trattamento eutanasico deve essere effettuato da un veterinario ;alle operazioni di abbattimento è opportuno che presenzi un veterinario ufficiale, che in relazione allo stato sanitario dell'animale, deciderà il metodo più opportuno di soppressione e verificherà la corretta modalità di abbattimento eseguito da personale opportunamente addestrato..

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Nel caso il BOVINO presenti un trauma a carico dell'apparato muscolo-scheletrico conseguente ad un incidente o sia affetto da turbe metaboliche - funzionali comunque tali da non rendere le carni inadatte al consumo umano, che si presume non sia in grado di sopportare il trasferimento al macello senza subire inutili sofferenze (**BOVINO MACELLABILE PER CONSUMO UMANO**)



MACELLAZIONE SPECIALE D'URGENZA

CHE COSA FARE

- Richiedere sempre l'intervento del Servizio Veterinario al fine di effettuare la visita ante-mortem.
- Contattare un macellatore per lo stordimento (da effettuarsi con pistola a proiettile captivo) e dissanguamento, operazioni che devono essere effettuate in presenza del veterinario ufficiale, con condizioni igieniche soddisfacenti e nel rispetto di corrette pratiche di iugulazione allo scopo di prevenire la contaminazione delle carni.
- Raccogliere il sangue in idonei contenitori chiudibili ed identificarli in modo che sia sempre verificabile l'appartenenza alla carcassa; non è possibile procedere all'eviscerazione dell'animale in azienda ma è consentito, sotto la supervisione del veterinario, asportare lo stomaco e gli intestini che dovranno accompagnare la carcassa al macello.
- Inviare la carcassa al macello più vicino in un tempo non superiore alle due ore; se intercorrono più di 2 ore dalle operazioni di macellazione all'arrivo della carcassa al macello, nella stagione calda, utilizzare un mezzo di trasporto con refrigerazione attiva.
- Conservare la **copia del modello 4 compilata con la dichiarazione del veterinario** attestante la data e l'ora di inizio della macellazione, le motivazioni e l'esito favorevole della visita ante-mortem

Nel caso il BOVINO sia affetto da lesioni o malattie lievi tali da poter essere trasportato verso un vicino macello in tempi brevi (**BOVINO MACELLABILE PER CONSUMO UMANO**)



**MACELLAZIONE
D' EMERGENZA al
macello**

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

CHE COSA FARE

- Conservare la copia del modello 4 compilata con la dichiarazione del veterinario attestante il rispetto del benessere animale e l'esito favorevole della visita ante-mortem

RICORDA : LA CARCASSA DI UN ANIMALE CHE ABBA SUBITO TRATTAMENTI FARMACOLOGICI PER I QUALI NON SIANO STATI RISPETTATI I TEMPI DI SOSPENSIONE, **NON PUO' ESSERE DESTINATA AL CONSUMO UMANO**


TUTTI I DOCUMENTI ANAGRAFICI relativi a ciascun animale (registro aziendale, modello 4, certificati di morte) devono essere conservati per 5 anni dalla data dell'ultima movimentazione dall'azienda.

😊 Sei in grado di identificare tutti i capi in ogni fase del ciclo di allevamento?
Rispetti i tempi e le modalità di registrazione?

In caso di FURTI O SMARRIMENTI :

- Il detentore che subisce un **furto o smarrisce**:

- ⇒ Animali
- ⇒ Cedole identificative
- ⇒ Passaporti
- ⇒ Marchi auricolari non ancora utilizzati
- ⇒ Registro aziendale
- ⇒ Certificazioni ufficiali



DEVE :


- Sporgere denuncia all'autorità competente
- Entro 2 giorni, comunicarlo al S.V. per la segnalazione alla Banca dati

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Smarrimento del passaporto → il S.V. rilascia nuovo documento riportante la dicitura “ DUPLICATO”

RICORDA : Il detentore degli animali che

- non ottempera agli obblighi di identificazione mediante apposizione dei marchi auricolari e compilazione del passaporto secondo le disposizioni delle normative vigenti;
- toglie o sostituisce i marchi auricolari presenti sugli animali senza preventiva autorizzazione dell'autorità sanitaria competente;
- omette di inviare alla competente autorità la cedola identificativa relativa a ciascun codice auricolare compilata in ogni sua parte e sposta dall'azienda o introduce nella stessa un animale senza passaporto;
- non possiede, non compila in ogni sua parte e non aggiorna il registro aziendale;
- dimentica di comunicare all'autorità competente entro sette giorni tutti i movimenti degli animali in partenza o in arrivo dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione e la morte dell'animale.



**È SOGGETTO AL
PAGAMENTO DI UNA
SANZIONE AMMINISTRATI-
VA PECUNIARIA**

(valida per ogni capo non regolarmente identificato) secondo quanto previsto dal D.L.58/04

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

1.2 Impedire l'ingresso e la diffusione delle malattie in allevamento

Per **BIOSICUREZZA** si intende l'insieme delle procedure che applicate in allevamento consentono di mantenere, o migliorare, la stabilità sanitaria attraverso la prevenzione dall'ingresso di nuove patologie e il controllo della diffusione di quelle presenti a livello aziendale.

La finalità è quella di perseguire la sicurezza alimentare e prevenire quelle malattie infettive che, pur non essendo pericolose per l'uomo, recano gravi perdite economiche al settore zootecnico.


1.2.1 Assicurare una corretta gestione della movimentazione degli animali in entrata e uscita dall'allevamento

L'introduzione di bovini rappresenta il rischio più importante per lo stato sanitario di qualunque allevamento; per questo è necessario adottare misure aggiuntive per ridurre il pericolo di introduzione di malattie infettive e diffuse.

ALL'INTRODUZIONE di NUOVI CAPI in ALLEVAMENTO..

- Conoscere lo stato sanitario del fornitore.
- Se possibile, ridurre il numero di fornitori.
- Verificare che gli accertamenti diagnostici effettuati precedentemente all'acquisto abbiano dato esito negativo (es. 30 giorni per IBR);
- Assicurarsi che il trasporto avvenga nel rispetto delle norme specifiche relative al benessere animale e alle procedure di disinfezione degli automezzi.(Reg. 01/2005).
- Verificare le condizioni di arrivo dei bovini: corretta identificazione, corrispondenze anagrafiche, vitalità, presenza di lesioni (zoppie, ferite ,etc..).
- Concordare la durata del periodo di **QUARANTENA** con il veterinario aziendale
- Rispettare i tempi di quarantena per gli animali usciti per fiere, mercati e centri genetici

**CONTROLLO
DELLO STATO
SANITARIO
DEGLI ANIMALI**



1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

* QUARANTENA

Il locale di quarantena / isolamento dovrebbe essere separato dai capannoni di allevamento ; nell'eventualità che le strutture non lo consentano, adibire un reparto completamente isolato all'interno dell'azienda.

Dopo svuotamento e allontanamento delle deiezioni, procedere alla pulizia accurata e alla disinfezione dei locali; è consigliabile dare una mano di calce alle pareti e lasciare vuoto l'ambiente per almeno una settimana.

Anche per il locale destinato alla quarantena deve essere fornito spazio sufficiente per garantire adeguate condizioni di benessere e confort degli animali.

ALL'USCITA dei CAPI dall'ALLEVAMENTO

- Se possibile, caricare gli animali lontano dai locali di stabulazione
- Verificare l'avvenuta disinfezione dell'automezzo prima del carico

**CONTROLLO
DELLO STATO
SANITARIO
DEGLI ANIMALI**

* MISURE DI CONTROLLO PER L'ALPEGGIO

Si ricorda che tutti gli allevamenti aderenti al **piano volontario** per il controllo e l'eradicazione dell'**IBR** che intendono inviare **capi bovini in alpeggio**, devono essere sottoposti ad accertamento diagnostico 9 mesi prima lo spostamento e devono adottare un piano di controllo dell'infezione.

Stato sanitario e protocollo vaccinale devono essere riportati sul modello 7 (vaccinazione obbligatoria dei capi positivi effettuata non oltre i 60 gg e non meno di 15 gg dalla data di invio all'alpeggio).

* MISURE DI CONTROLLO PER MOSTRE E FIERE

Gli animali destinati a **fiere e mercati** devono essere sottoposti a test diagnostico per **IBR** nei 30 gg che precedono la movimentazione; esito e stato sanitario dell'allevamento di provenienza devono essere riportati sul modello di spostamento degli animali.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

1.2.2 Adottare adeguate misure per la gestione degli accessi in allevamento

Per impedire l'ingresso e la diffusione di malattie in allevamento è necessario dotarsi di sistemi di protezione e procedure di gestione corrette

- Se possibile, delimitare l'area di governo degli animali con recinzione continua e completa e proteggere gli accessi con barriere e cancelli.
- Impedire l'ingresso ad estranei.
- Dotare di calzari e vestiario pulito e/o monouso chiunque entri in allevamento e in particolar modo gli operatori che frequentano altre aziende (veterinari, mangimisti , commercianti..)
- Predisporre un locale con funzione di zona filtro per la conservazione di strumenti , documenti e farmaci.
- Verificare l'avvenuta disinfezione degli automezzi in entrata.
- Limitare la circolazione degli automezzi all'interno della propria azienda (trasporto animali, mangimi) ed individuare zone o percorsi specifici da far rispettare.
- Predisporre una piazzola di carico e scarico lavabile e disinfettabile posta al limite dell'area perimetrale recintata.
- Quando possibile, collocare i silos vicino alla recinzione per consentire il carico esterno.



Ricorda! Limitare e gestire gli ingressi in allevamento di personale, veicoli e animali estranei riduce il rischio di introdurre malattie o favorirne la diffusione in allevamento!!!

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

1.2.3. Disporre di un protocollo di derattizzazione e lotta agli insetti nocivi

Il controllo dei roditori e degli insetti nocivi è un elemento importante nella gestione sanitaria dell'allevamento; è auspicabile mettere in atto misure che limitino la proliferazione di ratti, topi e insetti nocivi con il fine di ridurre i danni da essi provocati.

La DISINFESTAZIONE è l'operazione di eliminazione degli animali infestanti, come insetti, ratti, etc..

Tra i roditori, due sono le specie che si riscontrano più frequentemente in allevamento: il "Rattus norvegicus" (surmolotto o ratto delle fogne o pantegana) che predilige i luoghi umidi e il "Rattus rattus"- ratto nero dei tetti e delle soffitte che preferisce i luoghi secchi.

Inoltre non bisogna dimenticare il topo domestico ("Mus musculus") e le arvicole; queste quattro specie sono in concorrenza.



TOPO DOMESTICO

FOTO3 Topo domestico

FOTO 4 Ratto di fogna



RATTO DI FOGNA

I ratti vivono in colonie organizzate, proliferano rapidamente, vivono mediamente dai 2 ai 6 anni; ogni anno consumano dai 12 fino a 28 Kg di alimento e ne insudiciano 140 Kg con le loro feci e urine. Quando ricercano il cibo, sul loro tragitto, lasciano escrementi, peli ed urina.



RATTO NERO dei tetti

FOTO 5 Ratto nero dei tetti

FOTO 6 Arvicola



ARVICOLA

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Il controllo dei roditori è fondamentale in quanto possono rappresentare un **potenziale vettore di malattie** quali salmonellosi, afta epizootica, listeriosi, verminosi e molte altre. Inoltre non bisogna dimenticare i gravi danni provocati alle strutture (cavi elettrici, tubature di gomma e plastica), l'aumento del consumo di alimento e gli scarti che devono essere eliminati perché contaminati.

PROGRAMMA DI DERATIZZAZIONE

1. PREVENZIONE → chiusura dei buchi.
→ rendere difficoltoso ogni possibile accesso (muri, cavi elettrici).

2. MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI → Disinfezione
IGIENICHE → Posizionamento esche, trappole, polveri

DIECI SEGNI DI PRESENZA DEI RODITORI :

- Rilevazione, anche occasionale e sporadica, di topi vivi (l'avvistamento di un solo esemplare indica la presenza di una popolazione !)
- Impronte (su polveri...)
- Rosicchiature (cavi elettrici!)
- Tane
- Residui fecali
- Tracce di unto
- Tracce di urina (rilevabile anche con lampada fluorescente)
- Rinvenimento carcasse di topi morti
- Rumori
- Cattivi odori

E' necessario cambiare periodicamente il tipo di esca ed il principio attivo rodenticida

Non toccare mai le esche a mani nude :

- sono tossiche anche per l'uomo;
- topi e ratti percepiscono l'odore umano e non le consumano.

Gli interventi di derattizzazione devono essere:

- * **Assidui;**
- * **Costanti;**
- * **Ininterrotti.**

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO

- MAPPA
 - NOME PRINCIPIO ATTIVO UTILIZZATO
 - SCHEDA REGISTRAZIONE DATE INTERVENTO, QUANTITA' USATA, CONSUMI (conservarla per verifica idoneità della procedura da parte dell'autorità competente)
- ⇒ Posizionare esche e trappole nei punti di passaggio dei roditori, in luoghi non accessibili a bambini ed animali domestici.
- ⇒ Non interrompere mai l'azione di lotta ai roditori, anche se sembrano assenti
- ⇒ Nei magazzini, è utile sollevare le derrate alimentari dal suolo di almeno 30—40 cm
- ⇒ Evitare l'accumulo di rifiuti

😊 **Fatte salve specifiche esigenze di volta in volta richieste dal Servizio Veterinario, non è OBBLIGATORIO disporre di un protocollo di derattizzazione ma è consigliabile adottare tale buona pratica. E' invece OBBLIGATORIO ai sensi del Reg. CE 852/04 REGISTRARE QUALSIASI TRATTAMENTO (sia utilizzo di topicidi che di antiparassitari).**

Oltre ai roditori, anche i VOLATILI, in particolar modo piccioni o colombi, costituiscono un serio problema igienico-sanitario anche per gli allevamenti; i luoghi dove trovano riparo e le zone infiltrate dalla presenza di sostanza organica (tetti, muri) si possono popolare di agenti patogeni e parassiti derivanti dagli escrementi e dai resti di volatili morti.

I colombi possono spesso albergare, soprattutto in colonie numerose, germi patogeni, anche causa di zoonosi (consultare l'allegato al documento "[Linee guida per la gestione del colombo di città](#)"); tuttavia, se si previene con efficaci norme igieniche, il loro ruolo nel favorire la trasmissione delle malattie è secondario, ma comunque rilevante per soggetti immunodepressi.



FOTO 7

Piccione (Columba livia)

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Per la prevenzione occorre ricordare che i patogeni possono raggiungere l'uomo tramite:

- contatto diretto con feci di animali (salmonellosi, toxoplasmosi ...);
- contatto diretto con animali ammalati o loro carcasse (pasteurellosi, listeriosi..);
- inalazione delle polveri contenenti feci di animali malati (microsporidiosi...);
- puntura di zecche presenti sui volatili (allergie);



FOTO 8 La presenza di piccioni può comporta la trasmissione di malattie infettive

Nell'allevamento bovino gli insetti più frequentemente presenti che possono creare disagio agli animali e veicolare malattie infettive e diffuse sono le mosche e i moscerini del genere *Culicoides*.



FOTO 9 *Musca domestica*

Letame in fermentazione e qualsiasi deposito di sostanze organiche in decomposizione sono alimento e ambiente preferito delle mosche.

Danni : la mosca risulta particolarmente pericolosa come trasportatore di germi delle più svariate malattie (batteri patogeni, uova di parassiti, protozoi).

Detta anche mosca delle stalle, provoca un'azione dolorosa di forte disturbo sugli animali, compiendo lunghi pasti di sangue.

FOTO 10

Stomoxys calcitrans



FOTO 11 *Culicoides*



Piccoli moscerini veicolanti malattie virali quali la BLUE TONGUE, a causa della quale i bovini non manifestano evidenti segni di malattia ma possono rappresentare un importante serbatoio per l'infezione a causa della presenza del virus nel sangue circolante.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

LOTTA e CONTROLLO degli INSETTI NOCIVI:

- Programmare interventi di disinfestazione periodici.
- Mantenere i locali puliti ed asciutti ed evitare l'accumulo di rifiuti e di sporco in zone inaccessibili
- Sanificare gli ambienti e distruggere i siti di sviluppo (frequente asportazione dei liquami e stoccaggio per tempo necessario a raggiungere la temperatura letale per le larve).
- Impiegare insetticidi e tecniche per la lotta agli adulti (ad esempio carte o strisce impregnate di insetticidi)

Prima degli interventi di disinfestazione :

- Conoscere il tipo di insetti presenti per stabilire il periodo ed il numero dei trattamenti da eseguire.
- Verificare se è possibile l'impiego dei prodotti scelti a stalle piene, con animali presenti.

- Utilizzare solo prodotti autorizzati per l'uso nelle stalle o nei magazzini di stoccaggio alimenti destinati agli animali.
- Prevedere la rotazione nell'uso di diversi principi attivi per evitare fenomeni di resistenza.

1.2.4 Garantire un' adeguata pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature

La pulizia e la disinfezione sono molto importanti per controllare l'accumulo e la dispersione di microrganismi che provocano malattie.

CARATTERISTICHE del DISINFETTANTE IDEALE :

- Preparazione approvata dalle autorità competenti (disinfettante – presidio medico chirurgico registrato presso il Ministero della Sanità).
- Ampio spettro di azione e attività battericida rapida.
- Stabile, solubile, diluibile e facilmente asportabile.
- Tossicità, innocuità, corrosività prevista per l'uso in allevamento.
- A basso impatto ambientale.
- Economico e non colorante.
- Compatibile con le caratteristiche delle superfici da trattare.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

La scelta dei trattamenti è bene che sia fatta consultando il veterinario aziendale, che per valutarne l'efficacia terrà presente le seguenti caratteristiche:

- Attività nei confronti di batteri, funghi, virus e protozoi.
- Efficacia in presenza di materiale organico.

PROCEDURA DI PULIZIA E DISINFEZIONE (da intendere come procedura di massima e da non confondere con la procedura per la pulizia dell' impianto di mungitura che necessita di particolari accorgimenti):

- *Rimuovere gli attrezzi mobili e tutto il materiale organico.*
- *Asportare meccanicamente lo sporco grossolano (con l'ausilio di scopa, aspiratori ,soffiatori)*
- *Risciacquare inizialmente con acqua calda a temperatura superiore a 45°C per sciogliere i grassi e favorirne il distacco, ma inferiore a 60°C per evitare di "cuocere" proteine, zuccheri o grassi, rendendoli più tenacemente attaccati alle superfici da pulire.*
- *Applicare il detergente: per eliminare completamente i residui alimentari è necessario utilizzare un detergente che stacchi lo sporco dalle superfici e ne permetta l'allontanamento con il risciacquo successivo.*
- *Alla fine risciacquare con acqua a temperatura di rubinetto.*
- *Se necessario procedere alla disinfezione dopo aver fatto asciugare le superfici utilizzando attentamente i disinfettanti secondo la diluizione e le modalità di impiego prescritte dal produttore.*
- *Prima di introdurre gli animali è buona norma aspettare che le superfici siano asciutte.*

Le operazioni di pulizia e disinfezione generali, ad eccezione delle strutture che necessitano di condizioni igieniche specifiche, dovrebbero essere eseguite almeno con cadenza annuale, ed ogni qualvolta insorga una patologia infettiva diffusiva

Se le strutture e la gestione dell'allevamento lo consentono, la condizione ideale per effettuare la procedura di pulizia e disinfezione nei ricoveri è **in assenza di animali**

OBIETTIVI DELLA PULIZIA-DISINFIZIONE

1. diminuzione del numero di organismi e rischio di malattie,
2. prevenzione delle malattie
3. massimizzazione dei risultati tecnici
4. creazione di un ambiente di lavoro più gradevole.



E' OBBLIGATORIO adottare misure adeguate per la PULIZIA E DISINFIZIONE dei locali e delle attrezzature ai sensi del Reg. Ce 852/2004.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

1.2.5 Assicurare un idoneo stoccaggio e smaltimento degli animali morti.

- Allontanare il capo morto dai locali di stabulazione e stoccare la carcassa il più lontano possibile dall'allevamento.

L'animale morto può rappresentare una fonte di eliminazione di batteri e virus pericolosi per la salute degli altri animali e per l'uomo stesso; eventuali colli di liquidi organici devono essere prontamente rimossi e il sito dove è stato adagiato l'animale prontamente disinfettato.

- L'area di stoccaggio dovrebbe avere possibilmente una superficie facilmente lavabile e disinfettabile.
- Durante la manipolazione della carcassa utilizzare indumenti protettivi.
- Impedire l'accesso ad estranei in particolare ai bambini poiché in alcuni casi il contatto con il sangue dell'animale morto può essere addirittura letale (ad esempio il contatto con il sangue di un bovino morto per carbonchio è letale!!)
- Evitare che altri animali domestici e selvatici vengano a contatto con la carcassa.
- L'automezzo della ditta autorizzata alla raccolta spoglie animali non deve avere accesso all'interno dell'azienda.

1.2.6 Progettare e/o ristrutturare i locali di stabulazione secondo criteri di biosicurezza


Allo scopo di controllare l'ingresso e la diffusione di agenti patogeni in allevamento si devono prendere in considerazione diverse fonti di rischio quali: elevata densità di allevamenti, mezzi di trasporto, parassiti... . Ciò è possibile attraverso una progettazione che riduca i contatti non desiderati con l'esterno e controlli i contatti necessari.

Localizzazione dell'allevamento La prossimità di altri allevamenti bovini, la vicinanza a vie di comunicazione, a macelli ,stalle di sosta possono rappresentare una fonte di rischio per una facilitata trasmissione di agenti patogeni.

In fase di progettazione di un nuovo allevamento è importante ridurre al minimo la possibilità di transito all'interno dell'azienda zootecnica di automezzi (rifornimento mangimi, carico spoglie animali morti, ritiro latte) e personale estraneo, tenendo in considerazioni i requisiti minimi in termini di biosicurezza e di benessere animale.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

PROGETTAZIONE DELL'ALLEVAMENTO



ZONA PULITA, è la parte di allevamento in cui possono transitare solo i mezzi dell'azienda con i propri materiali.

Area di allevamento delimitata da recinzione



ZONA SPORCA , è considerata potenzialmente contaminata perchè transitabile solo da mezzi estranei all'azienda.

Spogliatoio, area di carico e scarico degli animali, zona di transito

1.3 Possedere un programma di gestione sanitaria dell'allevamento

1.3.1 Applicare misure adeguate per il controllo delle malattie in allevamento

- ◆ **Osservare regolarmente gli animali almeno due volte al giorno** per valutare eventuali segni riconducibili a malattie : variazione dell'appetito e del consumo di acqua, difficoltà motorie, problemi respiratori, gastrointestinali e neurologici, ritardo nella crescita, mortalità anomala, segni di ferite.

- ◆ **Locale infermeria:** Nell'allevamento deve essere presente un locale/recinto chiaramente identificato come infermeria con una capienza tale da ospitare almeno il 5% dei capi presenti. (secondo quanto stabilito dalle linee guida della Legge Regionale 40/98 e s.m.i.).

Gli animali stabulati devono disporre di: lettiera permanente, asciutta e confortevole e acqua fresca permanente, in quantità sufficiente. Il locale deve essere provvisto di contenitori per la raccolta e lo stoccaggio delle deiezioni con le medesime caratteristiche dei locali annessi

- ◆ **Programma vaccinale**

Adeguate le vaccinazioni alle esigenze sanitarie dell'allevamento ; sarà compito del veterinario aziendale provvedere alle dovute considerazioni sulla base di :

- informazioni relative alla situazione sanitaria e all'anamnesi di allevamento(infezioni pregresse, piani vaccinali già attuati, prevalenza della malattia);

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

- individuazione dei fattori di rischio di trasmissione dell'infezione all'interno della mandria e/o dall'esterno;
- programmazione aziendale per quanto riguarda i tempi di eliminazione dei capi positivi (soprattutto per IBR), le modalità di gestione dell'allevamento, le risorse disponibili e, in generale, i vincoli e le possibilità per il conseguimento dello status sanitario di indennità.

E' buona pratica conservare le indicazioni d'uso dei vaccini e possedere un protocollo d'impiego al fine di favorirne la corretta somministrazione.

- **Registrazioni:** si ricorda che è obbligatorio aggiornare il registro dei farmaci per i trattamenti e le vaccinazioni effettuate. Documentare la data di vaccinazione, i capi trattati e il tipo di vaccino utilizzato sull'apposito modello 12.
- Possedere e mettere in pratica una procedura di **pulizia, disinfezione e disinfestazione** dei locali e delle attrezzature (come descritto nei precedenti paragrafi).

In caso di ZOONOSI (malattia che può essere trasmessa dagli animali all'uomo e viceversa) e di **MALATTIE DENUNCIABILI CHE COSA BISOGNA FARE...**

La legislazione vigente prevede per alcune malattie pericolose per la salute umana o di particolare gravità per la salute degli animali, anche se non trasmissibili all'uomo, l'**OBBLIGO** di DENUNCIA.

Tale provvedimento ha il fine di garantire che vengano messe in atto tutte le misure possibili per evitare la diffusione delle malattie .

E' fondamentale che l'allevatore fornisca la massima collaborazione con i Servizi Veterinari; si tratta di tutelare un **BENE GENERALE COLLETTIVO**.

In caso di riscontro di malattia infettiva diffusiva possono essere messe in atto misure restrittive anche pesanti (abbattimento dell'intero effettivo in caso di malattie quali Afta Epizootica ...); in questi casi è previsto un indennizzo per l'allevatore purché sia in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e partecipi ad un idoneo programma di prevenzione, controllo ed eradicazione dell'emergenze sanitarie.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva deve essere immediatamente denunciata al Servizio Veterinario.

La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa, che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.

Ai proprietari o detentori di animali è fatto obbligo, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti di una delle malattie indicate nell'art. 1, RPV 320/54 di :

- a) isolare gli animali ammalati;
- b) accantonare, opportunamente custoditi, gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda animali in genere, ogni prodotto animale o materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del veterinario ufficiale.

In caso di mortalità anomale, malattie ricorrenti :

1. *Richiedere l'intervento del veterinario aziendale e del veterinario ufficiale.*
2. *Osservare le indicazioni del Servizio Veterinario per una rapida estinzione del focolaio di malattia.*
3. *Compilare il registro aziendale sugli accertamenti effettuati e sullo stato sanitario degli animali .*
4. *In caso di positività di malattia infettiva denunciabile o zoonosi, comunicare gli esiti degli esami e la tracciabilità di animali, alimenti e veicoli che sono transitati in azienda, al Serv. Veterinario .*

1.3.2 Aderire ai piani volontari di controllo ed eradicazione delle malattie previsti da provvedimenti nazionali e regionali



L'adesione al piano volontario di eradicazione e controllo della Rinotracheite Infettiva Bovina (IBR) rappresenta un'occasione per migliorare lo stato sanitario aziendale, fermo restando che, essendo volontario, si può recedere in qualsiasi momento nel caso in cui vengano meno le condizioni per proseguire in maniera efficace. Pertanto l'individuazione e l'evoluzione di un piano sanitario adeguato deve necessariamente derivare da una stretta collaborazione tra l'allevatore, il veterinario ASL e il veterinario aziendale, ognuno per le proprie competenze specifiche.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

- E' compito dell'**allevatore** impegnarsi nel rispetto di determinate condizioni, esposte chiaramente dal veterinario ASL e dal veterinario aziendale al momento di sottoscrivere il piano, volte a migliorare o preservare la situazione sanitaria dell'azienda.

- Sopralluogo in azienda del veterinario ASL congiuntamente con tutte le parti coinvolte (allevatore, veterinario aziendale), al fine di acquisire le informazioni relative all'azienda e consentire la predisposizione di un piano efficace.
- Prova sierologica, effettuata preferibilmente in occasione degli accertamenti annuali per Brucellosi e Tubercolosi, su tutti i capi da riproduzione di età superiore o uguale a 12 mesi. Negli anni successivi al primo, oltre ai soggetti della rimonta che hanno raggiunto l'età diagnostica, verranno testati solo i capi risultati negativi o vaccinati con vaccino delecto alle precedenti prove.

Fase di pre-adesione



Fase di adesione

- Sulla base dei risultati ottenuti dalle prove diagnostiche si concorda un piano aziendale comprendente le misure di profilassi diretta (norme di biosicurezza) e, se necessario, di profilassi indiretta (piano di vaccinazione) .
- Verifica annuale dell'efficacia del piano aziendale attraverso le prove sierologiche. Nel caso i risultati si discostino dalle previsioni, il piano dovrà essere revisionato con il coinvolgimento di tutte le parti in causa, individuando gli adeguati correttivi.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

ALLEVAMENTO INDENNE

I bovini devono essere stati sottoposti a due controlli ufficiali eseguiti a distanza di almeno due mesi e non oltre dodici mesi con risultati:

- negativi al test per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1, ovvero
- negativi al test per la ricerca degli anticorpi anti-glicoproteine E2, qualora vengano praticati i trattamenti vaccinali per BHV-1,

ALLEVAMENTO UFFICIALMENTE INDENNE

Tutti i capi sottoposti a controllo non sono stati vaccinati e sono risultati:

- negativi a due test per la ricerca di anticorpi totali nei confronti del virus BHV-1, eseguiti ad intervallo da due a dodici mesi.

Le attuali norme non contemplano la qualifica di ufficialmente indenne per gli allevamenti che abbiano vaccinato, ma nei quali le vaccinazioni siano state sospese da tempo.

MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

Gli allevamenti indenni/ufficialmente indenni mantengono la qualifica se :

- viene effettuato annualmente un controllo con esito favorevole su tutti gli animali di età superiore ai dodici mesi;
- negli allevamenti ufficialmente indenni non viene praticata la vaccinazione contro BHV-1;
- gli animali che vengono introdotti provengono da allevamenti con medesima qualifica, attestata dal certificato sanitario di scorta;
- qualora gli animali che vengono introdotti provengano da allevamenti non indenni/ufficialmente indenni da BHV-1 è necessario che siano stati sottoposti nell'allevamento di origine a test sierologico con esito favorevole nei trenta giorni precedenti l'introduzione;

E' inoltre necessario che siano isolati dal resto dell'allevamento di destinazione per almeno trenta giorni, durante i quali devono essere eseguite due prove sierologiche con esito favorevole distanziate di 21 giorni;

- viene utilizzato per la inseminazione artificiale seme raccolto da tori negativi alla ricerca di anticorpi totali per BHV-1 (requisito già obbligatorio ai sensi del DM 30/04/1996);
- vengono utilizzati embrioni ottenuti da donatrici appartenenti ad allevamenti indenni/ufficialmente indenni da BHV-1 oppure trattati con chimotripsina;

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

- vengono isolati per trenta giorni dal resto dell'allevamento e sottoposti a controllo sierologico (due prove a distanza di 21 giorni) tutti gli animali che in occasione di fiere, mercati, trasferimenti in altre strutture, siano venuti in contatto con animali di allevamenti non indenni/ufficialmente Indenni da BHV-1.

REVOCA DELLA QUALIFICA

In caso di riscontro di positività ai controlli ufficiali, la qualifica è revocata e può essere riacquisita:

- dopo aver eliminato i capi infetti;
- dopo avere eseguito una scrupolosa indagine epidemiologica volta ad accertare le cause dell'introduzione del contagio;
- dopo avere modificato il piano aziendale in modo da adeguare le misure preventive;
- successivamente a due controlli sierologici negativi effettuati a distanza di almeno due mesi.

La qualifica è altresì revocata qualora non vengano rispettate le condizioni obbligatorie per il mantenimento della stessa riportate nel riquadro specifico.

RIPRODUZIONE

- in caso di fecondazione artificiale utilizzare esclusivamente seme certificato;
- in caso di monta naturale utilizzare tori sieronegativi su vacche sieronegative. Per bovine sieropositive impiegare un toro adibito alla monta esclusiva di questi capi o praticare la fecondazione artificiale;
- se viene praticato l'embryo transfert utilizzare embrioni trattati con chimotripsina o provenienti da allevamenti indenni o ufficialmente indenni

SI RICORDA che negli allevamenti aderenti al piano è VIETATO l'utilizzo di VACCINI INTERI VIVI ATTENUATI (non gE - deleti)

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

ORIGINE	DESTINAZIONE	MISURE
<p><u>Tutti ALLEVAMENTI</u></p> <p>BOVINI con età inferiore ai 12 mesi con eccezione dei soggetti maschi da riproduzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Allevamenti da RIPRODUZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> Mod.4 + autodichiarazione di stato sanitario dell'azienda (vedi modulo allegato)
<p><u>Tutti ALLEVAMENTI</u></p> <p>BOVINI con età superiore ai 12 mesi e maschi destinati alla riproduzione</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mercati, fiere e mostre Allevamenti in cui sono detenuti capi da RIPRODUZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> Controllo sierologico 30 gg prima della movimentazione; esito favorevole degli accertamenti diagnostici e data devono essere riportate sul mod. 4. <p>Nel caso in cui l'allevamento di origine sia Indenne o Ufficialmente Indenne la qualifica sanitaria deve essere indicata sul mod. 4</p>
<p><u>ALLEVAMENTO ESTERO</u></p> <p>Capi con età superiore ai 12 mesi non scortati da certificazione sanitaria riportante:</p> <ul style="list-style-type: none"> provenienza da allevamento INDENNE negatività a prova sierologica effettuata 30 gg prima movimentazione 	<ul style="list-style-type: none"> Allevamenti da RIPRODUZIONE 	<ul style="list-style-type: none"> I capi bovini devono essere mantenuti separati e sottoposti ad accertamento sierologico

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

ALLEGATO A



MODELLO INTEGRATIVO

PER LO SPOSTAMENTO DEI VITELLI DI ETA' INFERIORE A 12 MESI
DESTINATI AD ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE
Stato sanitario nei confronti dell'IBR (rinotracheite infettiva bovina)

Codice azienda di origine _____ Allegato modello 4 n. _____

Il sottoscritto _____

Dichiara che:

- l'azienda di origine degli animali riportati sul modello 4 è:

ADERENTE al piano regionale volontario di profilassi dell'IBR con la qualifica di:

Azienda indenne/ Azienda Ufficialmente Indenne

Negativa / Negativa vaccinata

Positiva

NON ADERENTE al piano regionale volontario di controllo dell'IBR

Data _____

Firma allevatore _____

SI RICORDA che :

- ⇒ Capi bovini provenienti da aziende indenni o ufficialmente indenni da IBR non possono essere condotti al **pascolo** in promiscuità con capi provenienti da allevamenti di qualifica sanitaria inferiore;
- ⇒ Qualora presso **fiere e mercati** siano condotti animali provenienti da aziende con differente stato sanitario è necessario garantire una netta separazione dei bovini che provengono da aziende indenni o ufficialmente indenni in modo da evitare contatti diretti o indiretti con animali con stato sanitario inferiore. I capi che risultano **POSITIVI** all'IBR non possono partecipare a mostre/fiere in cui sono presenti bovini da **RIPRODUZIONE**.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

1.3.3 Gestire i locali di stabulazione in funzione delle diverse fasi di allevamento

Gestione dei ricoveri: I ricoveri devono essere costruiti in modo da rispettare le esigenze di benessere dell'animale, come indicato dalla normativa di settore. Lo stress indotto da strutture inadeguate per densità, condizioni microclimatiche avverse e sporcizia, possono incidere negativamente sulla produttività dell'animale.

Sala parto: Deve essere un ambiente di dimensioni adeguate, dove la bovina entra poco prima del parto e ne esce subito dopo. Il parto deve essere assistito e dopo ogni nascita il locale deve essere lavato e disinfettato.

Vitellaia: i vitelli devono essere alloggiati in box singoli al massimo fino a 8 settimane d'età e poi introdotti in box collettivi omogenei per età e di dimensione idonea.

Prima di introdurre un nuovo vitello il box deve essere pulito, lavato e disinfettato.

La vitellaia deve essere posta in ambiente ben ombreggiato, protetta dai venti e dal freddo durante l'inverno, dall'irraggiamento solare diretto durante l'estate. Deve essere lontana dall'infermeria e dalla concimaia; gli attrezzi per la manipolazione e l'alimentazione dei vitelli devono essere puliti e periodicamente disinfettati.

E' importante ricordare che la somministrazione del colostro è una pratica fondamentale per garantire la trasmissione dell'immunità materna al vitello e deve essere fatta il più precocemente possibile e comunque non oltre le 6 ore dalla nascita.

- *Il colostro può essere fonte di trasmissione di malattie infettive, accertarsi dello stato sanitario della madre.*
- *La prima mungitura della madre deve essere fatto nel rispetto delle condizioni igieniche per evitare contaminazioni fecali.*

Se è presente una banca del colostro e se la madre non fornisce garanzie sanitarie adeguate utilizzare il latte di vacche presenti in allevamento con stato sanitario consolidato.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

L'utilizzo di latte vaccino per l'alimentazione del vitello comporta la necessità di preparare il latte con attrezzatura detenuta in ottime condizioni igieniche e con procedure di somministrazione adeguata. E' importante:

- *Conoscere lo stato sanitario delle vacche per evitare la diffusione di malattie infettive.*
- *Utilizzare il latte da vacche che non sono in terapia, poichè i residui di antibiotici possono selezionare la flora microbica intestinale nei confronti dei patogeni per cui sono stati utilizzati con possibile insorgenza di malattie intestinali.*

1.3.4 Registrare i dati per la catena alimentare

Entro la fine dell'anno 2008, gli allevatori dovranno provvedere a fornire tutte le informazioni sulla catena alimentare nella documentazione relativa ai capi inviati alla macellazione, almeno 24 ore prima dell'arrivo.

Le informazioni che devono pervenire al macello riguardano :

1) *i **medicinali veterinari** somministrati e gli altri trattamenti cui sono stati sottoposti gli animali nell'arco di un determinato periodo e con un tempo di sospensione superiore a zero giorni, come pure le date delle somministrazioni e dei trattamenti e i tempi di sospensione;*

2) *la **presenza di malattie** che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni;*

3) *i **risultati di tutte le analisi**, se pertinenti ai fini della tutela della salute pubblica, effettuate su campioni prelevati dagli animali o su altri campioni prelevati, al fine di diagnosticare malattie che potrebbero incidere sulla sicurezza delle carni, compresi i campioni prelevati nel quadro del monitoraggio e controllo delle zoonosi e dei residui;*

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Se il conduttore del macello ne è già a conoscenza o l'allevatore dichiara che non ci sono informazioni a riguardo, non è necessario documentare:

- *lo status sanitario dell'azienda di provenienza o lo status sanitario del territorio regionale per quanto riguarda gli animali;*
- *le condizioni di salute degli animali;*
- *le pertinenti relazioni relative alle ispezioni ante e post mortem sugli animali della stessa azienda di provenienza, comprese, in particolare, le relazioni del veterinario ufficiale;*
- *i dati relativi alla produzione, quando ciò potrebbe indicare la presenza di una malattia;*
- *il nome e l'indirizzo del veterinario privato che assiste di norma l'azienda di provenienza.*

1.3.5 Garantire la pulizia degli animali inviati al macello

L'allevatore deve adottare misure adeguate per assicurare la pulizia degli animali inviati al macello (non è solo una buona pratica ma anche una misura obbligatoria prevista dal Reg. CE 852/2004).

Animali sporchi possono veicolare agenti patogeni pericolosi per la salute pubblica che all'atto della macellazione possono contaminare le carni.



FOTO 12
Sporco inaccettabile

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

E' VIETATO INVIARE AL MACELLO BOVINI SPORCHI, NON POSSONO ESSERE ACCETTATI!

PROMEMORIA !

HAI VERIFICATO LA PULIZIA DEGLI ANIMALI PRIMA DI COMPILARE IL MOD.4 PER L'INVIO AL MACELLO? !

Nelle 36-48 ore precedenti la macellazione è buona pratica :

- utilizzare paglia pulita in abbondanza;
- controllare l'alimentazione, passaggio da insilati a cereali prima dell'abbattimento
- caricare gli animali solo su automezzi puliti

Il Veterinario Ufficiale, responsabile dell'attività al macello, segnalerà all' ASL competente per territorio l'arrivo di animali non sufficientemente puliti!



FOTO 13

Animali puliti, adeguata quantità di paglia

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

1.3.6 Adottare corrette prassi igieniche per la monta naturale e la fecondazione artificiale attenendosi alla normativa di settore.

Per la specie bovina è sempre preferibile il ricorso alla fecondazione artificiale sia per ragioni sanitarie (biosicurezza) che per ragioni genetiche.

LA MONTA NATURALE PRIVATA

Il toro aziendale è ancora utilizzato negli allevamenti linea vacca-vitello, questa pratica impone un particolare riguardo rispetto alla protezione dell'animale da malattie trasmissibili in grado di compromettere la produttività dell'allevamento. Si consiglia di acquistare il torello solo dopo un accertamento sanitario, e di testarlo periodicamente su indicazione del proprio veterinario.

II RIPRODUTTORE MASCHIO,

per essere adibito alla monta naturale privata deve soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del libro genealogico o del registro anagrafico della razza di appartenenza. L'iscrizione deve essere attestata dal certificato genealogico o anagrafico, rilasciato dall'associazione degli allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o registri;
2. Essere identificato ai sensi del D.P.R. 317/96 (vedi paragrafo 1.1.1.)



FOTO 14

Maschio riproduttore adeguatamente identificato

Tutti gli atti fecondativi effettuati in monta naturale privata devono essere registrati su un apposito registro aziendale, che deve contenere il codice attribuito all'azienda, la data di monta e codice identificativo del riproduttore fecondatore. Ove venga praticata la monta brada, vanno riportate, al posto della data di monta, le date di entrata e di uscita del maschio o della fattrice dal gruppo di monta, nonché i codici identificativi di tutti i maschi inclusi nel gruppo di monta medesimo. Se i capi vengono condotti all'alpeggio, ricordarsi di identificare sempre i tori presente nella mandria

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Per la specie bovina è sempre preferibile il ricorso alla fecondazione artificiale sia per ragioni sanitarie (biosicurezza) che per ragioni genetiche.

La Fecondazione Artificiale (FA) è ormai largamente utilizzata anche dagli allevatori (operatori laici).


Tale pratica richiede l'adozione di corrette tecniche di esecuzione e misure igienico sanitarie che sono impartite obbligatoriamente agli operatori nell'ambito del corso di formazione previsto per legge.

Troppo spesso le procedure corrette vengono dimenticate e disapplicate con ricadute sulla fertilità del bovino con il rischio di trasmettere patologie agli animali.

Inoltre purtroppo non si tiene presente che la riproduzione bovina è regolamentata da precise norme nazionale e regionali.

NEL CASO venga contattato un veterinario libero professionista per praticare la fecondazione artificiale

RICORDA



- Al momento della fecondazione avvisare il veterinario di un precedente intervento fecondativo.
- Valutare il muco cervicale al momento del calore, se non è trasparente informare il veterinario.
- Il calore dura circa 18 ore e l'ovulazione inizia circa 12 ore dopo la fine del calore

Gli operatori laici che intendono esercitare l'inseminazione artificiale devono essere iscritti all'albo regionale che provvederà ad attribuire a ciascun iscritto uno specifico codice identificativo.

Ogni operatore deve possedere un attestato di idoneità acquisito dopo aver frequentato un apposito corso della durata di tre mesi e aver superato un esame teorico pratico.

E' IMPORTANTE NON DIMENTICARE MAI LE BUONE PRATICHE IGIENICHE APPRESE!!!!

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

OBBLIGHI E BUONE PRATICHE PER IL TECNICO DI INSEMINAZIONE ARTIFICIALE

(Legge n° 30 del 15/01/1991 e Decreto ex Min. San. n° 403 del 19/07/2000)

- ⇒ Usare esclusivamente materiale seminale di **RIPRODUTTORI APPROVATI**;
- ⇒ L'allevatore puo' rifornirsi di materiale seminale congelato esclusivamente presso un recapito. (vedi pag. 82)
- ⇒ Richiedere sempre al venditore un documento di accompagnamento contenente i dati identificativi della partita di seme (valida anche solo la bolla di consegna riportante le stesse informazioni);
- ⇒ Compilare sempre per ogni intervento fecondativo l'apposito modulo-bolletta (C.I.F. – certificato di intervento fecondativo)- allegato pag. 81;
- ⇒ Per le fattrici vendute gravide deve essere rilasciato il certificato di atto fecondativo; il proprietario della fattrice deve conservare l'apposita parte di bolletta fino allo svezzamento o vendita del vitello. La restante documentazione deve essere conservata per due anni;
- ⇒ Conservare il materiale seminale in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici o in locali non idonei (presenza bambini, locali mal isolati etc.);
- ⇒ Mantenere il materiale seminale in buono stato di conservazione;
- ⇒ A norma del Regolamento di Polizia Veterinaria gli operatori pratici di fecondazione artificiale dovranno segnalare ogni caso sospetto di anormalità nella fecondazione al Servizio Veterinario con obbligo di denuncia per ripetuti e frequenti ritorni di calore, aborti precoci e tardivi, processi infiammatori a carico degli organi genitali delle bovine.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

ALCUNI CONSIGLI DI CORRETTA PRASSI IGIENICA DA APPLICARE DURANTE LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE :

- Scongelare il seme e preparare il pistolet lontano dalla stalla, possibilmente in ambiente idoneo.
- Lavarsi le mani prima di maneggiare l'apposita strumentazione
- Afferrare le guaine nella parte posteriore in modo che la punta che viene più a contatto con l'utero non sia contaminata. Non utilizzare eventuali guaine cadute per terra!
- E' consigliabile impiegare una camicia sanitaria, un sottile tubo di plastica leggera, che permette di evitare l'introduzione in utero di contaminanti.
- Conservare i contenitori di azoto in locali igienici, lontano dalla presenza di animali e prodotti biologici —> provvedere alla disinfezione del bidone almeno ogni 1 -2 anni utilizzando una soluzione di varechina al 10%.
- Per procedere si riempie il contenitore con la soluzione prescelta e dopo 30 minuti lo si svuota e lo si risciacqua con acqua abbondante. Per gli accessori, quali cestelli può essere sufficiente una soluzione con un normale detergente a una temperatura di 90-110 °C. Poiché possono essere veicolo d'infezione.
- E' consigliabile riporre tutto il materiale impiegato per la fecondazione (pistole, guaine, pinzette, forbici, carta, e termos scongelatore) in un locale separato e in un contenitore adeguato e dotato di chiusura per garantire igiene e ordine !



FOTO 15 e 16

Bidoni per l'azoto liquido e cassetta per riporre il materiale per la fecondazione, pulito e ordinato

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

CERTIFICATO DI INTERVENTO FECONDATIVO

Regione.....	Cod. ISTAT <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	N. <input style="width: 150px; height: 25px;" type="text"/>
C.I.F. Certificato di Intervento Fecondativo		
SOLO EQUINI		
Codice Identificativo Azienda <i>(Legge n. 317/96)</i> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	In mancanza del Codice Identificativo Azienda (L. 317/96 art. 2 comma 3) riportare nome ed indirizzo completo dell'allevamento	
1	Razza <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	Identificazione della fattrice (per gli equini, il nome o la matricola di L.G.) <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Dati del riproduttore maschio (1) Razza Identificazione del soggetto Data intervento Tipo (2) <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		
2		
IDENTIFICAZIONE PARTITA MATERIALE SEMINALE Data di raccolta: <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> oppure: giorno progr. <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / anno <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> Centro di produzione..... codice <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>		
3		
MONTA BRADA Data di INGRESSO del riproduttore nella MANDRIA <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> Data di USCITA del riproduttore dalla MANDRIA <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>		
4		
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 60px; margin-bottom: 5px;"></div> Timbro del responsabile <i>(Sostituisce la Sa)</i>	Oppure	Codice responsabile certificazione <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
5		Firma del responsabile

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Embrio Transfert

EMBRIONI NELL'ALLEVAMENTO


- ⇒ L'allevatore puo' conservare, per l'utilizzazione nella propria azienda, embrioni prelevati nell'azienda medesima dai gruppi di raccolta o acquistati presso un recapito.
- ⇒ Gli impianti embrionali devono essere certificati su appositi modelli (vedi allegato a pag.82)
- ⇒ Gli embrioni devono essere conservati in un locale separato da quelli che ospitano animali o prodotti zootecnici e devono essere accompagnati dal documento di accompagnamento.
- ⇒ All'impianto embrionale deve comunque provvedere un veterinario.
- ⇒ L'allevatore puo' cedere ad altro allevatore embrioni prelevati dai propri animali e conservati nella propria azienda, purché accompagnati dai documenti .

I RECAPITI

Sono impianti che provvedono alla conservazione e alla ridistribuzione del materiale seminale congelato e degli embrioni congelati forniti, rispettivamente, dai centri di produzione dello sperma e dai centri di produzione degli embrioni, con i quali sono collegati anche ai fini della responsabilita' circa l'impiego del seme e degli embrioni.

FOTO 17

FOTO 18



1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

1.3.7 Gestire il parto e le cure del vitello nel rispetto dell'igiene

Il parto è per l'allevamento un momento molto importante in cui sforzi ed investimenti vengono appagati dalla nascita di un vitello sano e di buona conformazione. L'assistenza al parto è indispensabile per evitare incidenti e risolvere problemi anche banali che si possono verificare in questo delicato momento.

Le abitudini consolidate da una vita impegnata in questa attività dagli operatori del settore zootecnico, non sempre rispondono alle esigenze degli animali ed alla corretta prevenzione dalla contaminazione da agenti potenzialmente patogeni.

Caratteristiche dei LOCALI



Un parto ben riuscito garantisce la rapida ripresa della bovina e la riduzione dell'intervallo parto-primo servizio

FOTO 19

Box riservato per i vitelli

LA SALA PARTO

- Deve essere un posto asciutto e pulito, con abbondante paglia che è necessario cambiare anche più volte al giorno; la pavimentazione priva di lettiera può causare scivolamenti e cadute con conseguenze anche gravi e può essere fonte di contaminazione per il nascituro.
- E' preferibile che sia una zona appartata ma non isolata, in modo da fornire all'animale la tranquillità necessaria ma consentendole di sentire la presenza degli altri animali.
- Deve essere disponibile acqua a volontà
- Deve avere dimensioni tali da garantire qualsiasi manovra dell'operatore durante il parto
- Non adibire tale spazio a locale infermeria

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA



FOTO 20

Evidenti problemi di benessere animale, i vitelli non devono mai essere legati, inoltre l'uso della museruola deve essere sempre prescritto da un medico veterinario.

La posizione dei vitelli dietro le vacche e sul canaletto di scolo, provoca un'eccessiva esposizione a contaminazioni fecali; in animali deboli o depressi può essere causa di diarree.

FOTO 21, 22

Box isolato per il parto della vacca



1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

ASSISTENZA al parto

- Disinfettare le mani e gli strumenti necessari al parto
- Solo in caso di necessità, intervenire con cautela nella fase di espulsione! Tirare solo durante le doglie!
- Evitare errori più frequenti: fretta – la sporcizia – la forza eccessiva.



L'igiene meticolosa della lettiera, delle attrezzature e dell'operatore stesso, evita che germi possano facilmente introdursi nelle vie genitali ed arrecare gravi problemi.

FOTO 23

Ambiente inadeguato per il parto della vacca.

Un corretto trattamento del vitello nelle prime ore e settimane dopo il parto è importante per diminuire l'incidenza di MORTALITÀ

Prime cure al vitello

- Sistemare il vitello a pancia in giù fino a che non inizia a respirare autonomamente, mantenere la testa verso il basso per permettere l'espulsione del muco
- Se il vitello non respira o la respirazione è troppo debole, sfregarlo e massaggiarlo utilizzando paglia pulita per asciugarlo.
- Quando possibile sistemare il vitello con la madre per consentirne il leccamento.
- In caso di infiammazione dell'ombelico, disinfettare con soluzione di tintura di iodio
- Per evitare le emorragie, annodare al cordone ombelicale garze pulite disinfettare giornalmente con iodio sino alla caduta del moncone.
- Rivolgersi immediatamente al veterinario in caso di rottura dell'ombelico.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA



FOTO 24

L'assistenza del veterinario è essenziale nei parti difficili, chiamarlo per tempo.

SOMMINISTRAZIONE del COLOSTRO

Per garantire un buono stato di salute al vitello, è determinante somministrare tempestivamente il colostro.

Conservare del colostro in congelatore prelevato da vacche vecchie e in buona salute . Il colostro congelato si conserva almeno per 1 anno.

Scongelare il colostro a bagnomaria, e a temperature non superiori a 40°C.

Mungere igienicamente il colostro.

Somministrare il colostro il prima possibile, entro le 4 ore e mai dopo 6 ore dalla nascita. (se somministrato manualmente almeno 2 lt) dal 1° al 7° giorno passare da 1,5 lt di latte al giorno fino a 3 lt somministrati in 3 poppate al giorno, la temperatura del latte deve essere di circa 38° a 40° C.

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

Difetto di trasmissione dell'immunità passiva

Quando la somministrazione del colostro è inadeguata, nel vitello si sviluppa una condizione patologica chiamata: **“Difetto di trasmissione dell'immunità passiva” (FPT)**. Questi vitelli hanno più probabilità di:



- contrarre infezioni gastro-intestinali e respiratorie.
- di essere sottoposti a terapie farmacologiche prolungate.
- di morire entro breve tempo dalla nascita.
- affrontare una carriera riproduttiva compromessa con aumento dell'età al primo parto.

Il 90% dei vitelli che muoiono di infezioni nelle prime settimane di vita soffrono di FPT. Per testare la concentrazione di Immunoglobuline nel colostro esistono i **“colostrimetri”**. La FPT si sviluppa quando le immunoglobuline a 24-48 ore sono inferiori a 10mg/ml



FOTO 25

Scarse condizioni di benessere e igiene

1. SANITA' ANIMALE E BIOSICUREZZA

PRINCIPALI PROBLEMATICHE DEL VITELLO NEONATO

	CAUSE	PROVVEDIMENTI
Diarree neonatali	Scarsa pulizia delle strutture e attrezzature per la somministrazione dell'alimento.	Evitare di posizionare i ricoveri per i vitelli vicini a fonti di contaminazioni: Letamaie o dietro le vacche.
	Errata somministrazione di colostro. (Colostro di qualità scadente, somministrazione tardiva, ingestione di quantità insufficiente)	Isolare i vitelli ammalati e sostituire la lettiera imbrattata dalla diarrea.
	Eccessiva contaminazione ambientale	Chiamare tempestivamente il veterinario aziendale, un intervento tardivo risulta inefficace e diarree trascurate possono seriamente invalidare le performance produttive dell'animale.

<p>Leccamento reciproco tra vitelli</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Infiammazione dell'ombelico. Mastite. Formazione di palle di pelo. Diarrea.</p>	<p>Un vitello sano è stimolato a succhiare finché viene alimentato con il latte, se non ha costantemente a disposizione acqua e foraggio tende a succhiare oggetti e altri animali.</p>	<p>La suzione per il pasto non dovrebbe superare i 10 minuti, ma è consigliato tenere i vitelli legati con l'abbeveratoio a succhiotto a disposizione per almeno 30 minuti, in quanto la necessità di succhiare viene soddisfatta solo dopo 10-30 minuti dal pasto.</p> <p>Consentire libero accesso all'acqua e fornire foraggio.</p>
	<p>La suzione reciproca può avere cause genetiche.</p>	

2. FARMACO

2.1. Uso corretto del farmaco

Tutti i farmaci e i principi attivi con attività farmacologica (qualsiasi sostanza estranea all'organismo che non sia normale alimento) possono lasciare residui nelle carni e nei prodotti di origine animale.

Tali **residui sono pericolosi per la salute pubblica** anche se in piccolissime quantità (induzione di tumori, malattie cardiovascolari, tossicità per i feti, etc.).

Inoltre farmaci quali antibiotici e chemioterapici, se male utilizzati (utilizzo improprio, abuso, terapia non completata, sovra e sottodosaggio), possono rendere resistenti i batteri (“**antibiotico- resistenza**”).

Per tale ragione gli antibiotici nel tempo perdono la loro efficacia (gli animali non guariscono più!) e fatto ancor più grave risulta poi impossibile curare malattie che colpiscono l'uomo .

Per le ragioni sopra esposte, il farmaco deve essere utilizzato sempre **correttamente e con cautela**

Gli allevatori devono utilizzare il farmaco in modo tale da prevenire:

- residui chimici inaccettabili nella carne e negli altri alimenti di origine animale ;
- interventi scorretti che compromettano ulteriormente la salute e la produttività degli animali.

2.1.1 Somministrare farmaci e mangimi medicati secondo le indicazioni del medico veterinario, rispettando scrupolosamente i dosaggi e i tempi di sospensione

I medicinali veterinari per poter essere commercializzati devono subire prove scientificamente validate per garantire l'efficacia e la minore tossicità possibile.

E' necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni e alle prescrizioni per quanto riguarda le modalità di somministrazione, la dose e i tempi di impiego.

I trattamenti terapeutici (la cura dell'animale) **devono essere prescritti esclusivamente da un veterinario.**

2. FARMACO

E' indispensabile utilizzare il farmaco solo per l'uso strettamente necessario perché il rischio di tossicità è sempre presente e possono essere indotti fenomeni di farmacoresistenza, inquinamento ecc..

Il farmaco veterinario può essere utilizzato soltanto ed esclusivamente per curare gli animali e, **solo nel caso dei vaccini**, per prevenire l'insorgenza di malattie.

E' vietato somministrare medicinali (ad es. antibiotici) a scopo di **metafilassi** (trattamenti programmati e preventivi in assenza di diagnosi di malattia).

E' inutile utilizzare il farmaco per rimediare ad errori di allevamento; meglio rispettare le norme minime di biosicurezza, di igiene e di benessere. Una buona gestione dell'allevamento consente di risparmiare il costo del farmaco.

E' fondamentale :

- **usare i farmaci solo ed esclusivamente se prescritti da un veterinario e secondo le posologie da lui indicate(OBBLIGATORIO!);**
- **osservare i tempi di sospensione (i tempi minimi per essere sicuri di non avviare al macello animali con residui di farmaci) OBBLIGATORIO!**
- leggere il foglietto illustrativo poiché contiene tutte le informazioni sul corretto utilizzo del farmaco e seguirne le indicazioni (verifica del dosaggio e del rischio d'impiego:es. un basso dosaggio e/o un'interruzione ingiustificata della terapia con antibiotici può indurre gravi fenomeni di "antibiotico resistenza")



Hai verificato che le siringhe che utilizzi per i trattamenti siano pulite e disinfettate?

Utilizzi aghi monouso?

RICORDA: Nel caso di incidenti o errori di somministrazione (es : rottura di un ago nel sito di inoculo) registra l'accaduto in modo da segnalarlo all'atto dell'invio del bovino al macello riportando sul modello 4 quanto accaduto.

NON MISCELARE PIU' FARMACI NELLA STESSA SIRINGA!

La somministrazione di diversi farmaci iniettabili mescolati nella stessa siringa comporta spesso alterazioni fisico -chimiche che compromettono l'efficacia dei medicinali stessi.

2. FARMACO

Anche i **mangimi medicati** devono essere utilizzati esclusivamente previa diagnosi del veterinario curante, che provvederà a rilasciare apposita ricetta (prescrizione di mangime medicato) per l'acquisto.

2.1.2 Conservare adeguatamente il farmaco

Detenere i farmaci in condizioni di sicurezza e con responsabilità in modo da evitare che questi vengano utilizzati impropriamente.

Custodirli in modo da non causare contaminazioni.

Cambiare sempre gli aghi e gli altri materiali monouso almeno ogni box. (l'utilizzo dello stesso ago per più inoculazioni è fonte di contaminazione: può causare lesioni nella sede di inoculo).

- ◆ Conservare i farmaci in luoghi puliti, asciutti, privi di polvere, lontani da fonti di calore ed evitare di esporli a luce solare diretta, specialmente nel caso di confezioni non più integre.
- ◆ I farmaci ricostituiti devono essere immediatamente utilizzati e comunque non conservati in contenitori anonimi .
- ◆ I vaccini devono essere conservati a temperatura idonea, secondo le indicazioni della casa farmaceutica.
- ◆ Controllare periodicamente le scadenze dei farmaci, in funzione della frequenza di utilizzo e del tipo di farmaco utilizzato.
- ◆ I materiali per la somministrazione dei farmaci (aghi, siringhe..) devono essere puliti e riposti in un armadietto per evitare contaminazioni ambientali.
- ◆ I medicinali conservati a basse temperature vanno portati a temperatura ambiente prima della somministrazione.

I mangimi medicati detenuti non devono superare i quantitativi prescritti per il trattamento e in quantità non superiore al fabbisogno di un mese (D.Lgs 3 marzo 1993, n. 90) e devono essere conservati nei sacchi sigillati o in appositi silos.



DEVE SEMPRE ESSERE PRESENTE L'ETICHETTATURA SULLE CONFEZIONI DEI FARMACI !

RICORDA: Non lasciare aghi e siringhe incustodite in allevamento!!!

2. FARMACO

2.1.3 Registrare i prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate identificando correttamente gli animali. Riportare i trattamenti sul documento di scorta degli animali al macello

RICORDA ! LA LEGGE PREVEDE CHE :

- ◆ L'allevatore (proprietario o detentore degli animali) deve tenere un registro in cui riportare relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari le seguenti indicazioni:

1. DATA (riferita all'acquisto — a volte tale voce manca sul registro).

2. IDENTIFICAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO.

3. LA QUANTITA'. (*)

4. NOME E INDIRIZZO DEL FORNITORE DEL MEDICINALE.

5. IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO.

6. DATA DI INIZIO E FINE TRATTAMENTO.

} FONDAMENTALE!

- ◆ IL **VETERINARIO** CHE CURA GLI ANIMALI ANNOTA (ALL'ATTO DELLA VISITA IN ALLEVAMENTO) SUL REGISTRO DEI TRATTAMENTI LA DATA, LA NATURA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI PRESCRITTI ED ESEGUITI, L'IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI TRATTATI ED I TEMPI DI SOSPENSIONE.

La chiara identificazione è imprescindibile al fine di consentire una completa rintracciabilità degli animali oggetto di terapia come previsto dalla vigente normativa sul farmaco, oltre alla legislazione in tema di sicurezza alimentare.

Oltre alle registrazioni previste dalle normative di settore, è buona pratica usare sistemi atti ad individuare bovini sottoposti a trattamento (collari, contrassegni ecc.) per i quali non sia ancora trascorso il tempo di sospensione al fine di evitare l'invio al macello di animali con il rischio di favorire la presenza di residui di farmaci in prodotti destinati al consumo umano.

(*) Nel caso vi siano quantità di farmaci non consumati e come tali rimaste in carico all'azienda(art 79 del D.Lgs 6 aprile 2006, n.193), l'utilizzo delle suddette rimanenze può avvenire solo dietro specifica indicazione del veterinario e nel rispetto degli obblighi di registrazione suesposti (citando al posto dei fornitori l'indicazione che trattasi di confezioni residue).



SEI IN GRADO DI RINTRACCIARE SEMPRE CON ESATTEZZA GLI ANIMALI CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO ?!

2. FARMACO

In caso di allevamenti autorizzati alla tenuta di **scorte di medicinali veterinari** (è consigliabile che allevamenti di una certa entità si dotino di una tale autorizzazione), limitatamente ai casi di urgenza e **previa autorizzazione del veterinario responsabile delle scorte, che dovrà essere informato anche solo telefonicamente, il titolare dell'allevamento potrà utilizzare direttamente, di persona, i farmaci prelevati dalle scorte dell'impianto.**

Resta inteso l'obbligo per il veterinario responsabile delle scorte di provvedere entro sette giorni dall'inizio del trattamento alla regolarizzazione dell'intervento tramite annotazione sul registro (firmandolo!). Pare evidente che l'allevatore nel caso in cui ricorra all'uso di farmaci ancor prima dell'intervento veterinario, sia tenuto a riportare immediatamente sul registro ufficiale, di proprio pugno, **l'indicazione delle specialità medicinali utilizzate e l'identificazione degli animali sottoposti a trattamento.**

La registrazione è solo ammessa se i dati sono riportati direttamente sul registro; **non sono previste altre modalità di registrazione quali fogli volanti, agende o altro.**

VIETATO SOMMINISTRARE AGLI ANIMALI SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE (IN PRATICA QUALUNQUE TIPO DI SOSTANZA) SE NON IN FORMA DI MEDICINALI VETERINARI AUTORIZZATI NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE.

I TRATTAMENTI EFFETTUATI NEI 90 GIORNI PRECEDENTI LA MACELLAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI SUL DOCUMENTO DI TRASPORTO CHE SCORTA GLI ANIMALI E LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DAL MEDICO VETERINARIO CHE HA PRESCRITTO IL TRATTAMENTO.

Quando si deve far uso a **scopo terapeutico o zootecnico** di medicinali contenenti testosterone, progesterone, beta-agonisti e sostanze ad azione estrogena, i trattamenti devono essere effettuati esclusivamente da veterinari e devono essere riportati su specifico registro vidimato dall' ASL.

 **RICORDA :**

Il registro deve essere conservato con le copie delle ricette per un periodo non inferiore a cinque anni.

In merito alla ricetta, pare evidente che le prescrizioni in essa contenute devono riferirsi esclusivamente al motivo della visita ed i veterinari nel prescrivere farmaci devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.


2. FARMACO

LE REGOLE :

1. Un animale che è stato trattato con qualsiasi sostanza farmacologica, se non trascorsi i tempi di sospensione **NON PUO' ESSERE MACELLATO !**
2. Qualsiasi trattamento farmacologico, a qualsiasi titolo, deve essere riportato come previsto dall'art.15 del D.Lgs 16 marzo 2006 n°158, sul registro dei trattamenti sia dal veterinario prescrittore (subito all'atto del trattamento) sia da parte dell'allevatore . In caso di mancata trascrizione è prevista una sanzione amministrativa pari a 4000 €.
3. In caso di macellazione (normale o speciale d'urgenza), un capo bovino trattato con qualsiasi sostanza farmacologica (anche con tempi di sospensione uguale a zero) **negli ultimi 90 gg** deve arrivare al macello accompagnato da modello 4 sul quale sia riportato il trattamento .

In qualsiasi caso **VERIFICARE SEMPRE** che il bovino non sia stato trattato **negli ultimi 90 giorni** —> se non è terminato il tempo di sospensione, il capo **NON PUO' ESSERE MACELLATO, ma al massimo ABBATTUTO!!!**

RICORDA



INVIARE UN BOVINO ALLA MACELLAZIONE (normale, speciale d'urgenza) **SENZA RISPETTARE I TEMPI DI SOSPENSIONE E' UN REATO** (violazione penale- art.5 legge 283/61) E **COMPORTE L'APPLICAZIONE DI PESANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE (20000 €)**

2. FARMACO

2.1.4 Provvedere alla pulizia delle attrezzature per la distribuzione del farmaco

Dopo l'utilizzo, pulire le attrezzature per la somministrazione del farmaco: siringhe, aghi, etc ...

Se il farmaco è somministrato per via alimentare, provvedere con cura, al termine della terapia, alla pulizia delle attrezzature utilizzate (silos, tramogge, mangiatoie, ecc) ed all'asportazione di eventuali residui del prodotto utilizzato.

2.1.5 Segnalare eventuali diminuzioni di efficacia o effetti indesiderati dei farmaci

Comunicare al veterinario aziendale e ai Servizi Veterinari ASL il riscontro di effetti indesiderati, di diminuzione di efficacia o nel caso di vaccini eventuali rotture dell'immunità (art. 91 del D.Lgs 6 aprile 2006, n.193).

LA LEGISLAZIONE VIGENTE PREVEDE CHE FARMACI DANNOSI, PERICOLOSI O NON EFFICACI VENGANO IMMEDIATAMENTE SEGNALATI AL FINE DI IMPEDIRNE LA COMMERCIALIZZAZIONE (in questi casi sono previste procedure di segnalazione e blocco di immissione al commercio per le case farmaceutiche).



QUALSIASI EFFETTO INDESIDERATO O DIMINUZIONE DI EFFICACIA DI UN FARMACO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE SEGNALATO AL SERVIZIO VETERINARIO

3. ALIMENTAZIONE

Tutti gli operatori e agricoltori che coltivano prodotti destinati all'alimentazione zootecnica sono inquadrati dall'attuale normativa comunitaria come **operatori del settore mangimistico** a livello di produzione primaria e devono essere **obbligatoriamente registrati ai sensi del reg.183/05/CE.**

La **domanda di registrazione** contempla le seguenti attività:

- Coltivazione dei prodotti destinabili all'alimentazione zootecnica (compresa la fienagione)
- Essiccazione di granaglie per conto proprio (nel luogo di produzione)
- Macinazione e brillatura (mulini) conto proprio (nel luogo di produzione)
- **Miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati**
- Stoccaggio granaglie conto proprio
- Trasporto materie prime dal luogo di produzione ad uno stabilimento

DA PRESENTARE presso i centri di assistenza agricola CAA (Coldiretti, CIA ed altri), con l'inserimento in una apposita banca dati regionale posta sotto il controllo dei servizi Veterinari delle ASL.



SEI REGISTRATO?

VERIFICA !



La registrazione comporta obbligatoriamente da parte dell'allevatore e/o agricoltore l'obbligo di rispettare gli adempimenti che sono riportati alle pagine del presente capitolo.

Nel presente capitolo sono sviluppati i punti più importanti che possono essere tradotti in buone pratiche al fine di garantire il rispetto della normativa, assicurando un elevato livello di protezione dei consumatori per quanto concerne la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

3. ALIMENTAZIONE

3.1 Assicurare agli animali cibo e acqua di qualità

La salute animale e la produttività, così come la qualità e la sicurezza delle carni dipendono direttamente dalla qualità e dalla gestione dell'alimentazione e dell'acqua di abbeverata.

3.1.1. Uso adeguato di mangimi

Gli animali devono essere nutriti giornalmente sulla base delle loro esigenze fisiologiche.

È consigliabile verificare periodicamente il bilanciamento della razione (tecnici di settore) e registrare tutte le eventuali variazioni

La razione giornaliera deve essere scritta ed esibita se richiesta dal controllo ufficiale.

Assicurarsi sempre che i mangimi e le materie prime siano destinati alla specie a cui si devono somministrare.



E' buona pratica verificare giornalmente lo stato di conservazione delle materie prime (colore, odore, fermentazioni anomale, muffe, aumento dell'Umidità, contaminazioni accidentali) al fine di evitare che alimenti non idonei vengano somministrati ai bovini.



FOTO 26



L' ETICHETTA dei MANGIMI e i CARTELLINI apposti sui silos DEVONO ESSERE SEMPRE PRESENTI E VERIFICABILI !

3. ALIMENTAZIONE

3.1.2 Utilizzare acqua potabile o pulita , in modo da prevenire la contaminazione effettuando controlli regolari

Saltuariamente, secondo le necessità (in relazione al tipo di captazione e alla zona) sarebbe auspicabile da parte dell'allevatore (se non utilizza acqua di acquedotto per abbeverare gli animali), effettuare **un controllo analitico sulle caratteristiche dell'acqua** (microbiologico in particolare e chimico quando necessario) informandosi presso i servizi competenti territorialmente (Dipartimenti di Prevenzione) che la zona di captazione non sia soggetta a particolari pericoli o vincoli (es. inquinamento chimico).

 **Si ricorda che il Reg.852/2004 prevede che gli operatori del settore alimentare adottino misure adeguate per utilizzare acqua potabile o acqua pulita in modo da prevenire la contaminazione.**

- I campioni andrebbero preferibilmente prelevati il più possibile vicino alla fine del circuito di abbeverata, al fine di identificare anche eventuali inquinamenti o contaminazioni della parte terminale del circuito.
- Gli impianti che prevedono una cisterna di raccolta prima del collegamento con gli abbeveratoi, richiedono una manutenzione ed una pulizia più frequenti per evitare la crescita di batteri e muffe (biofilm) e/o la formazione di depositi calcarei.

 **Non è prevista per legge la certificazione di potabilità per l'acqua da somministrare agli animali, ma è buona pratica accertarsi che l'acqua per l'abbeverata sia di buona qualità e pulita**

3.1.3 Utilizzare attrezzature differenti per lo stoccaggio e la somministrazione di mangimi medicati e/o additivati, per mangimi con caratteristiche non compatibili e per mangimi destinati a specie diverse.

I mangimi destinati a specie diverse così come quelli medicati e/o additivati devono essere stoccati separatamente per assicurare la qualità dell'alimento.

3. ALIMENTAZIONE

Stoccare separatamente mangimi dedicati a specie diverse è fondamentale per non incorrere in alcuni banali errori, quali ad esempio:

- Mangimi per polli o per suini possono contenere farine di pesce che non devono contaminare mangimi destinati ai bovini; **tale contaminazione in caso di analisi potrebbe far scattare gravissime procedure sanzionatorie e penali solo per cattive pratiche di somministrazione e stoccaggio.**
- **Somministrare mangime completo per bovini contenente monensin sodico agli equini poiché tale additivo è pericoloso per questa specie**

E' buona pratica dedicare appositi silos per la conservazione di mangimi medicati e/o additivati (**cartellini sempre presenti**). Somministrare il mangime medicato solo agli animali che ne necessitano (devono essere identificati!).

Garantire sempre la pulizia delle strutture di stoccaggio e delle attrezzature di distribuzione comprese le mangiatoie terminato l'utilizzo di questi mangimi affinché non permangano residui che potrebbero essere assunti da altri animali.

Residui di farmaco possono essere assunti fuori controllo senza rispetto dei tempi di sospensione.

3.1.4 Appropriato uso di additivi secondo la normativa vigente

E' vietato utilizzare additivi tal quali (non si dovrebbero trovare in commercio come sostanze pure perché troppo pericolose da maneggiare !). La normativa consente l'utilizzo di premiscele di additivi per la preparazione di mangimi in azienda, solo previo "**riconoscimento**" in base al regolamento CE 183/2005 (si tratta di una particolare autorizzazione rilasciata dalla Regione).

L'eventuale impiego in allevamento di additivi o premiscele di additivi DEVE SEMPRE ESSERE EFFETTUATO SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA; LA MISCELAZIONE con tali prodotti deve avvenire solo in allevamenti appositamente registrati o riconosciuti per queste attività.



Se utilizzi premiscele di additivi chiedi sempre al servizio veterinario se sei in regola! Se non sei appositamente autorizzato, non rispetti le norme di Legge!

3. ALIMENTAZIONE

3.1.5 Prevedere di effettuare controlli analitici, se necessario, per garantire la qualità dei mangimi (es. da micotossine, metalli pesanti e materiale radioattivo)

L'allevatore può e deve tutelarsi in caso di consegna di mangime alla rinfusa.



La verifica di quello che entra nell'allevamento è un momento importante dell'autocontrollo.

Per la sicurezza alimentare è fondamentale che i mangimi destinati agli animali non siano contaminati. Può non essere sufficiente fidarsi ciecamente delle dichiarazioni e/o certificazioni riportate sui documenti di accompagnamento ed è buona pratica eseguire saltuariamente, quando ritenuto necessario, delle verifiche.

Al momento della consegna dei mangimi, commercializzati alla rinfusa, l'allevatore può richiedere al trasportatore che si effettui il prelievo di un campione del mangime consegnato. Il campione deve essere suddiviso in 4 parti dette aliquote, ognuna riportante i sigilli di entrambe le parti (trasportatore e destinatario).

Le buste dovranno essere sigillate (es. con pinzatrice) apponendo la firma del trasportatore e del destinatario sulla chiusura. Sulla busta dovrà inoltre essere riportata la data e il n° di documento di trasporto. L'avvenuto campionamento dovrà essere riportato sul documento di trasporto.

Una delle aliquote verrà ritirata dal trasportatore, le restanti tre saranno conservate dall'allevatore. Questa procedura, definita **campionamento in contraddittorio** consentirà nel corso del tempo, in caso di contaminazione, di sottoporre ad analisi il campione e di stabilire se la responsabilità sia del produttore o dell'allevatore , che ha stoccato e conservato il mangime.

3. ALIMENTAZIONE



E' importante ricordare che se il mangime non viene consegnato in confezioni sigillate, è l'allevatore il responsabile del suo contenuto dal momento in cui ne viene in possesso! E' BUONA PRATICA EFFETTUARE IL CAMPIONAMENTO IN CONTRADDITORIO!!

3.2 Assicurare adeguate condizioni di pulizia ed igiene per strutture, attrezzature e per la produzione, il trasporto e lo stoccaggio di mangimi e materie prime.

3.2.1. Pulire e disinfettare locali ,attrezzature, contenitori, casse e veicoli.

Tutte le strutture e attrezzature che vengono a contatto con i mangimi vanno periodicamente lavate, e se necessario disinfettate.

E' buona pratica possedere una procedura di pulizia e disinfezione:

- *Rimuovere gli attrezzi mobili e il materiale estraneo.*
- *Asportare meccanicamente lo sporco grossolano (con l'ausilio di scopa, aspiratori ,soffiatori..)*
- *Risciacquare inizialmente con acqua calda a temperatura superiore a 45°C per sciogliere i grassi e favorirne il distacco, ma inferiore a 60°C per evitare di "cuocere" proteine, zuccheri o grassi, rendendoli più tenacemente attaccati alle superfici da pulire.*
- *Applicare il detergente: per eliminare completamente i residui alimentari è necessario utilizzare un detergente che stacchi lo sporco dalle superfici e ne permetta l'allontanamento con il risciacquo successivo.*
- *Alla fine risciacquare con acqua a temperatura di rubinetto.*
- *Se necessario procedere alla disinfezione dopo aver fatto asciugare le superfici.*

3. ALIMENTAZIONE

La pulizia dei locali per lo stoccaggio dell'alimento e dei silos deve avvenire almeno con frequenza annuale; per quel che riguarda le attrezzature per la distribuzione, i contenitori per la miscelazione, i veicoli di trasporto e tutto ciò che viene a contatto con l'alimento, **deve avvenire al termine del loro utilizzo.**

Qualora sia necessario, procedere alla disinfezione.



E' BUONA PRATICA possedere un protocollo di pulizia con l'indicazione dei prodotti utilizzati, della modalità e della frequenza di impiego.

3.2.2. Assicurare adeguate condizioni igieniche di produzione, trasporto, stoccaggio e somministrazione dei mangimi

L'operatore del settore alimentare è spesso un "Produttore Primario di Mangimi" e ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni in materia di igiene nelle fasi di produzione, stabilite dalla normativa comunitaria (Reg. CE 183/'05).

L'applicazione di Buone Pratiche deve essere estesa alle attività indicate nel reg.Ce 183/05 citate all'introduzione del presente capitolo al fine di garantire il rispetto degli adempimenti obbligatori (riportati alle pagine 95 -96) controllando i pericoli e assicurando l'idoneità al consumo animale del mangime.

Produzione:

- Per evitare che l'alimento possa essere contaminato da tossine fungine, è fondamentale che le fasi di produzione del mangime abbassino l'umidità a valori inferiori al 13-14%.
- Eliminare le parti piccole e leggere (chicchi spezzati, polveri, pule etc.) per ridurre la presenza di micotossine (impiegando ad esempio griglie in fase di caricamento del silos)
- Quando si effettua la manipolazione degli alimenti con attrezzature meccaniche, prestare attenzione ad eventuali contaminazioni dovute a perdita di oli lubrificanti o parti metalliche; tutte le attrezzature per la preparazione dei mangimi devono essere sottoposte a manutenzione e mantenute in buone condizioni igieniche.

3. ALIMENTAZIONE

Trasporto:

- Verificare che il mezzo di trasporto sia stato pulito dopo l'utilizzo precedente in particolare quando è utilizzato per mangime medicato, onde evitare contaminazioni
- Ogni mezzo impiegato per il trasporto di materie prime e mangimi deve essere pulito e in caso di mezzo meccanico, non deve avere perdite di oli o liquidi vari.

Stoccaggio:

- I mangimi e le materie prime devono essere stoccate in aree mantenute il più possibile pulite e ordinate, le cui superfici non cedano sostanze potenzialmente pericolose (es. vernici tossiche). E' da evitare lo stoccaggio di alimenti direttamente sulla terra.
- Sostanze pericolose (biocidi, erbicidi..) devono essere immagazzinate lontano dai mangimi.
- Evitare l'accumulo di residui di mangimi, materiali di imballaggio sporco e rifiuti nei pressi di silos e locali di stoccaggio; il materiale organico rappresentano un richiamo per topi e altri animali infestanti.
- Predisporre sul tetto dei silos prese d'aria che impediscano la formazione di condensa. Prestare attenzione allo svuotamento della "coppa" posta al di sotto del silos in cui può residuare mangime vecchio che dà origine a fermentazioni anomale, procedere alla regolare manutenzione dell'apertura nella parte superiore per evitare l'infiltrazione di acqua piovana.
- Nel caso i mangimi e le materie prime non siano conservati in silos dedicati, controllare le modalità di conservazione: i locali devono essere idonei allo stoccaggio, ventilati e non umidi.

Somministrazione:

- Il mangime non deve residuare all'interno degli impianti formando delle zone di sedimento.
- Verificare il completo consumo dell'alimento per evitare l'assunzione di residui di mangime alterato.
- Nel caso di insilati e alimenti umidi, verificare che il mangime non si surriscaldi o alteri, successivamente alla somministrazione.

3. ALIMENTAZIONE

3.2.3. Prevenire che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose

Come già precedentemente esposto nel capitolo di Sanità e Biosicurezza, (cap.1.2.3), in allevamento è importante mettere in atto tutte le misure necessarie per ridurre i danni provocati da ratti, topi e insetti nocivi.

Nelle aree di produzione e stoccaggio mangimi è necessario utilizzare sistemi gestionali e strutturali adeguati (es. protocolli di derattizzazione, reti antipassero) per allontanare tali animali indesiderati.

I roditori oltre a rappresentare un **potenziale vettore di malattie** quali salmonellosi, listeriosi... consumano grandi quantità di alimento destinato agli animali di allevamento e lo contaminano con escrementi.



HAI UNA PROCEDURA PER LA LOTTA AGLI ANIMALI INDESIDERATI?

3.2.4 Assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonti di contaminazione per i mangimi

- I contenitori impiegati per l'imballaggio dei mangimi e delle materie prime non devono alterare chimicamente e fisicamente l'alimento e cedere componenti che possano contaminarlo.
- Nel caso si utilizzino materiali per l'imballaggio con parti metalliche, prestare attenzione che pezzi di metallo non finiscano accidentalmente nel mangime (si consiglia ad esempio l'uso di magneti posti sugli impianti prima della distribuzione del mangime).

3. ALIMENTAZIONE

3.3 Assicurare la tracciabilità delle materie prime e dei prodotti finiti acquistati o autoprodotti

3.3.1. Documentare l'acquisto e/o la provenienza di tutte le materie prime e i mangimi.




Figura 1

Dalle lezioni della Prof.ssa Civera - Prof. Ordinario - Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria — Ispezione degli alimenti di origine animale


- La **tracciabilità** di un prodotto indica il percorso da monte a valle, cioè la possibilità di seguire il processo produttivo dalle materie prime fino al prodotto finito. Per esempio, per la carne, dai mangimi alla bistecca.
- La **rintracciabilità**, al contrario, consente di ripercorrere il processo a ritroso da valle a monte, cioè dalla bistecca all'allevamento.

3. ALIMENTAZIONE

Tutti i mangimi e le materie prime destinate agli animali , sia di provenienza esterna che prodotti dall'azienda stessa, devono essere identificati, cioè per ognuno si deve conoscere la provenienza.

E' buona pratica conservare documenti attestanti l'origine degli alimenti destinati agli animali (fatture, bolle di accompagnamento...)

VALUTAZIONE DEL FORNITORE



Tutti i fornitori di materie prime e mangimi (in qualsiasi forma) devono essere referenziati, nel senso che devono essere registrati o riconosciuti per legge e rispettare i requisiti previsti dal Reg. 183/05.

L'acquisto di materie prime da un altro allevatore può avvenire esclusivamente solo se il venditore risulta registrato in base al Reg. 183/05; in qualità di coltivatore di materie prime per mangimi (mais, orzo, soia, etc..) l'allevatore, deve comunque rispettare le raccomandazioni, le disposizioni in materia di igiene e gli obblighi di registrazione previsti nell'allegato. 1 del Reg. 183/05, quali ad esempio: pulizia locali attrezzature, misure correlate al controllo delle contaminazioni pericolose, la registrazione dei trattamenti effettuati sulle colture con prodotti fitosanitari e biocidi, l'uso di sementi geneticamente modificati etc

☺ **E' buona pratica che l'allevatore conosca gli obblighi previsti per la produzione primaria anche in relazione alla produzione di materie prime per mangimi (All.1 del Reg. CE 183/05) .**

3. ALIMENTAZIONE

3.3.2 Registrare la natura e l'origine degli alimenti e degli additivi somministrati agli animali

Avere un sistema di registrazione e rintraccio di tutti i mangimi e materie prime presenti in allevamento (i documenti che consentono di garantire la rintracciabilità devono essere disponibili presso l'allevamento).

Per consentire la rintracciabilità degli alimenti somministrati ai bovini occorre registrare:

- **per i PRODOTTI ACQUISTATI**, la data di arrivo della fornitura, il nome del prodotto, la quantità e il lotto di produzione, il fornitore (documentabile con la fattura / documento di trasporto), la data di inizio e fine utilizzo, il gruppo di animali a cui è stato somministrato;
- **per gli AUTOPRODOTTI**, fornitore della semente e tipologia di semente, superficie coltivata (es. dichiarazione PAC), trattamenti (concimazioni, antiparassitari, diserbanti annotati sul quaderno di campagna), quantità di prodotto raccolto, data di inizio e fine utilizzo, gruppo di bovini a cui è stato destinato.



Ad ogni partita di mangime stoccata, assicurarsi che sia presente etichetta o apposito cartellino sui silos!

OGNI ALLEVATORE DEVE SAPERE DA DOVE ARRIVANO LE MATERIE PRIME CHE USA PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE !

3. ALIMENTAZIONE

REGOLAMENTO CE 1831/2003 "IGIENE DEI MANGIMI" Articolo 5

PRODUZIONE PRIMARIA

Requisiti per le imprese nel settore dei mangimi al livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, paragrafo 1

I. Disposizioni in materia di igiene

1. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di mangimi assicurano che le operazioni siano gestite e condotte in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.

2. Gli operatori del settore dei mangimi assicurano, nei limiti del possibile, che i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e trasportati sotto la loro responsabilità siano protetti da contaminazioni e deterioramenti.

3. Gli operatori del settore dei mangimi soddisfano gli obblighi di cui ai punti 1 e 2 attenendosi ad appropriate disposizioni legislative comunitarie e nazionali relative al controllo degli elementi di **pericolo**, tra cui:

i) **misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti dall'aria, dal terreno, dall'acqua, dai fertilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti veterinari e dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti**

ii) **misure correlate alla salute delle piante, alla salute degli animali e all'ambiente che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi, compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli agenti zoonotici.**

4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriate, in particolare:

a) **per mantenere puliti e, ove necessario dopo la pulitura, disinfettare in modo appropriato i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la produzione, la preparazione, il vaglio, il confezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi;**

b) **per assicurare, ove necessario, condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi e la loro igienicità;**

c) **per l'uso di acqua pulita ove necessario al fine di prevenire contaminazioni pericolose;**

3. ALIMENTAZIONE

d) per prevenire, nei limiti del possibile, che animali e parassiti causino contaminazioni pericolose;

e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose;

f) per assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazione pericolosa dei mangimi;

g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi.

II. Tenuta di registri

1. Gli operatori del settore dei mangimi conservano registrazioni delle misure poste in atto per controllare gli elementi di pericolo in modo appropriato e per un periodo appropriato commisurata alla natura e alla grandezza dell'impresa nel settore dei mangimi.

Gli operatori del settore dei mangimi mettono a disposizione dell'autorità competente le informazioni pertinenti contenute in tali registri.

2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere registrazioni di:

a) ogni uso di prodotti fitosanitari e di biocidi;

b) l'uso di sementi geneticamente modificate;

c) ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare la sicurezza dei prodotti primari;

d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza per la sicurezza dei mangimi;

e) la fonte e la quantità di ogni mangime in entrata nonché la destinazione e la quantità di ogni mangime in uscita.

3. Altre persone come veterinari, agronomi e tecnici delle aziende agricole possono assistere gli operatori del settore dei mangimi nella tenuta delle registrazioni pertinenti alle attività che essi eseguono nell'azienda agricola.

ATTENZIONE: l'urea zootecnica e derivati, è stata classificata dal Reg. CE 1831/2003 come "additivo nutrizionale" e pertanto il suo utilizzo per la produzione di mangimi necessita di particolare autorizzazione e l'adempimento alle prescrizioni di cui all'allegato II del Reg. CE 1831/2005 (HACCP, etc.).

4. BENESSERE

Il rispetto di norme minime comuni, riguardo la protezione degli animali negli allevamenti, è un preciso obbligo dell'allevatore stabilito dalla Comunità Europea con la "Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti" (Decisione CEE 78/923/CE).

- Animali continuamente stressati ed allevati con tecniche "dure" (allevamenti intensivi esasperati), non garantiscono la salubrità dell'alimento di origine animale (latte).
- Il consumatore ed il cittadino europeo non tollerano che gli animali siano sottoposti a sofferenze ed a condizioni fortemente stressanti, né possono accettare che latte, carne, uova etc ... derivino da animali maltrattati.

Per tali ragioni sono state previste dal legislatore europeo norme riguardanti la protezione degli animali negli allevamenti, vincolando l'erogazione dei contributi della PAC (Politica Agricola Comunitaria) al rispetto di requisiti minimi di benessere animale. Tali requisiti minimi derivano dai principi contenuti nella "Convenzione sulla protezione degli animali negli allevamenti", riguardanti aspetti relativi a ricoveri, alimentazione e cure commisurati alle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali. I requisiti minimi previsti sono stati elaborati secondo l'esperienza acquisita e le attuali conoscenze scientifiche.

Il presente capitolo rappresenta il tentativo di elencare comportamenti e modalità di allevamento della vacca da latte adeguate alle esigenze e principi sopra riportati.

DEFINIZIONE DI BENESSERE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO

La definizione di benessere animale si basa sul principio delle cinque libertà alle quali dovrebbero essere ricondotte le buone pratiche di allevamento. Queste cinque libertà forniscono una visione d'insieme del benessere animale.


Il BENESSERE è uno stato di salute completo, in cui l'animale è in armonia con il suo ambiente.



Più l'allevamento si discosta dall'ambiente in cui l'animale vivrebbe in natura, più le condizioni di benessere non sono rispettate

4. BENESSERE

Garantire un livello adeguato di benessere degli animali in allevamento significa:



I seguenti capitoli, da 4.1 a 4.5 indicano le migliori modalità di allevamento da applicare tali da soddisfare le 5 libertà:

- Libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione.
4.1 Corretta gestione di alimentazione e abbeverata
- Libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato)
4.2 Garantire agli animali adeguate condizioni ambientali
- Libertà da ferite e malattie.
4.3 Corretta gestione degli animali malati e feriti.
- Libertà da paura e stress
4.4. Evitare agli animali condizioni di paura e stress.
- Libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche
4.5 Consentire agli animali di manifestare le caratteristiche comportamentali tipiche della specie.

4. BENESSERE

4.1 Corretta gestione di alimentazione ed abbeverata.

4.1.1 Provvedere ad una adeguata somministrazione di acqua e alimento ogni giorno sulla base delle necessità fisiologiche

Tutti gli animali devono ricevere un'**alimentazione** sana ed equilibrata, in relazione alla razza, all'età, allo sviluppo corporeo, allo stato fisiologico ed al clima; di fatto, la corretta alimentazione è condizione essenziale per la redditività dell'azienda prima ancora che per il benessere animale.

La somministrazione di una dieta carente, o di una insufficiente quantità di acqua, ovvero la somministrazione di acqua o alimenti di qualità scadente, possono determinare la comparsa di grave stress per gli animali, ed esitare in svariati disordini metabolici.

Tutti i soggetti devono essere alimentati almeno 1 volta al giorno. Se alimentato in gruppo e non a volontà, o mediante un sistema automatico o un sistema di alimentazione individuale, ciascun bovino deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri soggetti del gruppo.



FOTO 27

Le **strutture per abbeverata ed alimentazione** devono essere costruite in materiale resistente, facilmente lavabili e disinfettabili, posizionate in modo che l'accesso sia agevole per gli animali. Devono essere costantemente tenute pulite e sottoposte a manutenzione.

In caso di stabulazione a posta fissa le tazze per l'abbeverata devono essere posizionate una ogni due capi, ad un'altezza adeguata dal suolo (circa 65 cm)

4. BENESSERE

Gli **impianti** utilizzati negli allevamenti, che possono condizionare la salute e il benessere degli animali, devono essere controllati al fine di evidenziarne rapidamente eventuali malfunzionamenti o difetti, e sottoposti a manutenzioni periodiche. Gli impianti che prevedono una cisterna di raccolta prima del collegamento con gli abbeveratoi, richiedono una manutenzione ed una pulizia più frequenti per evitare la crescita di batteri e muffe (biofilm) e/o la formazione di depositi calcarei.

I **controlli** degli impianti devono essere effettuati **almeno una volta all'anno** e devono essere **documentati**.



In caso di stabulazione libera o in box, al fine di **evitare fenomeni di competitività tra gli animali**, le mangiatoie e gli abbeveratoi devono essere ripartiti in modo da permettere a tutte le bovine un accesso uniforme ed agevole.

Fig. 28

Per quanto riguarda il fronte mangiatoia, la scarsa disponibilità di spazio per capo potrebbe esitare, ancora una volta, in comportamenti di tipo aggressivo e/o competitivo, legati al fatto che non tutti gli animali possono alimentarsi contemporaneamente. Questo potrebbe comportare, inoltre, la mancanza di una regolare ingestione alimentare, con cali dell'incremento di peso atteso. Per evitare questi inconvenienti è necessario che lo sviluppo del fronte della mangiatoia sia di almeno 0,6 m/capo.

VITELLI ...

- ⇒ somministrare il **colostro** il più presto possibile dopo la nascita, almeno entro le prime sei ore di vita.
- ⇒ lo stato sanitario della bovina, il numero di parti, la razza e l'alimentazione influenzano la qualità del colostro ed in particolare il suo tasso anticorpale (se debilitate o sottoposte ad una asciutta troppo breve, forniranno un colostro di qualità inferiore, se correttamente alimentate ne miglioreranno la produzione e la sua qualità.
- ⇒ I vitelli devono essere alimentati almeno 2 volte al giorno.

4. BENESSERE

- ⇒ è importante avere delle vacche “donatrici” sane (bovine pluripare, in buono stato di nutrizione e di salute, correttamente vaccinate e sottoposte ai richiami), in modo da poter creare una “banca del colostro” cui far ricorso qualora necessario, in caso di possibile trasmissione di patologie infettive (qualora ad esempio nell'allevamento sia in corso profilassi per paratubercolosi e la vacca sia positiva, per evitare il passaggio della patologia da madre a figlio), o di colostro di scarsa qualità..
- ⇒ Dalla seconda settimana di età, deve essere somministrata una dose giornaliera di alimenti fibrosi, che deve essere portata progressivamente da 50 a 250 g per vitelli di età compresa fra le 8 e le 20 settimane.

L'ACQUA DI ABBEVERATA

L'acqua è indiscutibilmente l'alimento più importante nella dieta della bovina è perciò necessario assicurare la disponibilità costante d'acqua fresca e pulita di buona qualità.

Il fabbisogno d'acqua di una bovina varia nel corso dell'anno ed è influenzato da svariati fattori, tra cui possiamo ricordare i principali:

- Livello di produzione, stato fisiologico, età, peso dell'animale.
- Ingestione di sostanza secca (maggiore è la quantità di sostanza secca ingerita e maggiore è la necessità d'acqua)
- Umidità della razione (maggiore è l'umidità della razione e minore è il fabbisogno d'acqua).
- Temperatura e umidità esterna: all'aumentare della temperatura aumenta anche la richiesta d'acqua da parte della bovina.



Fig. 29

Le vacche al pascolo devono disporre di acqua pulita ed in quantità sufficiente

4. BENESSERE

4.2 Garantire agli animali adeguate condizioni ambientali

4.2.1 Provvedere affinché i locali di stabulazione siano privi di pericoli

I materiali che sono utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione ed in particolare, delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

I locali di stabulazione degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

L'installazione delle apparecchiature dei circuiti elettrici deve essere conforme alla regolamentazione nazionale in vigore volta ad evitare qualsiasi scossa elettrica.

4.2.2 Pulire e disinfettare locali, attrezzature, utensili, con regolarità e mantenerli in condizioni di pulizia soddisfacenti.

Tutti i locali, le attrezzature e gli utensili con i quali i bovini vengono a contatto devono essere puliti e disinfettati completamente e con regolarità

Quando i locali sono occupati, tutte le superfici e le attrezzature devono essere mantenute in condizioni di pulizia soddisfacenti. La stalla, i recinti e le attrezzature devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da ridurre la carica batterica ambientale prevenendo la moltiplicazione di organismi patogeni e la loro trasmissione.



FOTO 30

Ragnatele e sporcizia in una vecchia stalla.

4. BENESSERE

Le **ragnatele** devono essere asportate regolarmente, costituendo un serbatoio per polvere e microorganismi potenzialmente patogeni.

Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati consumati o che sono caduti sul pavimento devono essere eliminati con la dovuta regolarità per ridurre gli odori e la presenza di mosche o roditori.

La zona in cui i bovini si coricano deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per gli stessi. La lettiera deve essere pulita, asciutta e non dannosa per gli animali.

E' necessario provvedere costantemente all'allontanamento rapido della deiezioni al fine di evitare ristagno delle stesse con formazione di gas.

E' fondamentale altresì prevedere misure atte ad evitare l'infestazione da mosche e roditori.

4.2.3 Provvedere affinché gli animali abbiano sufficiente spazio a disposizione

A prescindere dal sistema di stabulazione adottato, il tipo di **lettiera** utilizzata deve garantire un decubito confortevole ed igienico.

La lettiera deve essere costituita da materiale inerte, privo di muffe e di residui di lavorazioni industriali e/o agricole che possono essere causa di eventi tossici negli animali. (La paglia sembra essere il materiale che rallenta maggiormente la crescita microbica.)

Operazioni di pulizia giornaliere sono necessarie anche per tutte le altre aree di servizio.

Per evitare traumi agli animali le **pavimentazioni** devono essere antisdrucchiolo, prive di asperità, e devono essere progettate in modo da consentire agli animali di stare in piedi o **coricarsi senza provocarsi lesioni o sofferenze**. Devono essere adeguate alle dimensioni ed al peso dei bovini e devono costituire una superficie rigida, piana e stabile.

4. BENESSERE

stabulazione libera

In questo tipo di allevamento si ricorre spesso alla **lettieria permanente**. Tale sistema, rappresenta un substrato conforme all'esigenza di specie e pertanto del benessere degli animali, inoltre si ha la produzione di letame paglioso, con benefici sia di ordine agronomico che ambientale.

Questa scelta tuttavia, comporta la necessità di un rabbocco almeno settimanale della lettiera e per la completa sostituzione della stessa.

Qualora tali procedure non fossero svolte con la dovuta frequenza, la lettiera potrebbe risultare, per l'eccessivo accumulo di deiezioni, un substrato per lo sviluppo di germi patogeni.

Negli ultimi anni si è assistito ad una diffusione crescente di questo sistema di stabulazione. I vantaggi sono molteplici: riduzione della manodopera necessaria per la conduzione dell'allevamento, effetti positivi su efficienza produttiva e riproduttiva e sul benessere delle bovine, legata ad un aumento degli spazi disponibili per capo e ad una maggiore libertà di movimento e di espressione dei comportamenti naturali. La zona di riposo, nel caso di stabulazione su lettiera permanente dovrebbe assicurare uno spazio di **7 - 8 mq** per capo.




FOTO 31
Box con lettiera
permanente

4. BENESSERE

stabulazione a posta fissa

il pavimento deve essere antiscivolo ed in leggera pendenza onde favorire lo scolo delle urine, non deve essere abrasivo, deve sostenere correttamente il peso degli animali. L'utilizzo della posta fissa impone una particolare attenzione alla pulizia ed ai controlli delle affezioni podali, un aspetto questo che se trascurato può provocare notevoli danni alla produzione.

Questa tipologia di allevamento sicuramente garantisce meno il benessere dell'animale, può favorire l'insorgenza di patologie legate allo scarso movimento ed alle errate condizioni di stabulazione (animali a stabulazione fissa presentano maggiore incidenza di patologie agli arti) e presenta elevati costi di gestione per l'elevata quantità di manodopera che richiede.

Per garantire il rispetto di condizioni minime di benessere animale, devono essere presi in considerazione svariati aspetti, che includono il tipo di

pavimentazione, larghezza e lunghezza delle poste, la presenza di divisori fra le stesse, la lunghezza della catena ed il tipo di attacco, che deve consentire alla bovina di assumere agevolmente le posizioni fisiologiche ed esprimere gli atteggiamenti ed i comportamenti tipici della specie.

Per questa tipologia di stabulazione, è molto importante il giusto dimensionamento della posta in funzione della crescita dell'animale.

La normativa svizzera, Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 27 maggio 1981 — prevede che i bovini tenuti attaccati abbiano la possibilità di muoversi regolarmente fuori della stalla, almeno durante 90 giorni all'anno.

4. BENESSERE

SVANTAGGI dei sistemi di stabulazione a POSTA FISSA:

•Maggiore dispendio in termini di impiego di manodopera e peggiori condizioni di lavoro per le operazioni di mungitura, pulizia e governo degli animali.

•Le bovine presentano un maggior numero di problemi: difficoltà al parto, problemi nella evidenziazione dei calori, peggioramento delle condizioni generali di salute, maggior incidenza di affezioni podali, mastiti, metriti e minore produttività.

Non sono garantiti il benessere delle bovine e la possibilità di manifestare comportamenti naturali.



FOTO 32

Vacche alla posta fissa

4. BENESSERE

POSSIBILITA' DI MOVIMENTO DEI TORI RIPRODUTTORI TENUTI ATTACCATI

I tori che vengono usati per la monta sono generalmente tenuti attaccati e spesso lasciano il loro stallo soltanto per la monta.

Importante è che agli animali sia concessa regolarmente la possibilità di muoversi fuori dalla stalla. L'effetto favorevole del movimento sulla salute, sulla condizione, sulla fertilità e sulle prestazioni degli animali è duraturo solo se le uscite sono regolari. Soltanto al di fuori della stalla l'animale può sviluppare senza restrizioni il proprio comportamento di igiene corporale. Sulla base di esperienze pratiche ("Ufficio federale di veterinaria" Svizzera) si può affermare che concedere il movimento in libertà ai tori è senz'altro possibile, se determinate precauzioni e misure preventive sono rispettate è possibile ridurre al minimo il rischio di incidenti.



FOTO 33

Toro riproduttore tenuto alla catena

Misure:

I tori da riproduzione tenuti attaccati devono avere la possibilità di muoversi in libertà.

Le uscite devono essere regolari, senza lunghe interruzioni, accordate a un ritmo a cui il toro è abituato. Le uscite contribuiscono efficacemente a diminuire il rischio di incidenti.

Il movimento può anche essere garantito conducendo i tori all'aperto per periodi di tempo sufficientemente lunghi. Il movimento guidato accordato in relazione con la monta non è sufficiente da solo a soddisfare il bisogno di movimento del toro.

La tenuta del toro in un recinto sufficientemente grande può essere possibile quale alternativa alla stabulazione fissa. In tal caso non è necessario effettuare uscite supplementari.

Per il toro occorre sistemare un recinto adeguato o rendere sicure le chiusure del recinto delle vacche adottando misure appropriate.

4. BENESSERE



FOTO 34

Box per i tori, nella foto è evidente una situazione di sovraffollamento.

Strutture

Progettare e realizzare i recinti senza strettoie, vicoli ciechi e angoli appuntiti.

Il terreno non deve essere scivoloso.

Il recinto deve avere un'altezza minima di 1,6 mt, affinché il toro non possa sporgere la testa al di sopra del recinto. I materiali di costruzione devono essere robusti, privi di angoli appuntiti o schegge, e se possibile, facilmente lavabile. Non usare fili spinati.

Una rete potrebbe impedire l'ingresso ai cani, ma rappresenta un certo pericolo, in quanto gli animali rischiano di impigliarsi le gambe.

Il box individuale deve essere almeno di 12 mq, se tenuto in gruppo 10 mq (solo per il toro, oltre alla dimensione garantita per gli altri animali). Inoltre deve garantire i contatti sociali con l'effettivo, se possibile vicino all'area di stabulazione delle vacche. Disporre dei pali verticali larghi 35—40 cm "passo d'uomo".

FOTO 35

Box per i tori



4. BENESSERE

INDICAZIONI PARTICOLARI PER LA DETENZIONE DEI VITELLI

- ⇒ I vitelli non devono essere legati, ad eccezione del momento della somministrazione del latte per un periodo massimo di 1 ora.
- ⇒ Gli attacchi che vengono utilizzati non devono provocare lesioni e consentono ai vitelli di assumere una posizione confortevole durante l'assunzione dell'alimento, di giacere ed alzarsi, non devono provocare strangolamento o ferite, sono regolarmente esaminati, aggiustati o sostituiti se danneggiati.
- ⇒ I vitelli di età superiore alle 8 settimane devono essere allevati in recinti collettivi lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno 1,5 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo inferiore a 150 chilogrammi, ad almeno 1,7 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 150 chilogrammi e inferiore a 220 chilogrammi e ad almeno 1,8 metri quadrati per ogni vitello di peso vivo superiore a 220 chilogrammi.

4.2.4 Proteggere gli animali da condizioni climatiche avverse

Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore, durante il periodo estivo.

Nei sistemi di allevamento che prevedono delle aree esterne di stabulazione, gli spazi all'aperto devono essere provvisti di riparo dalle intemperie.

Nel caso di allevamento completamente all'aperto, si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei bovini da sole, vento e condizioni climatiche avverse.

4.2.5. Contenere le infestazioni da mosche.

E' necessario contenere la presenza di mosche in allevamento.

Carenze igieniche, quali una mancata rimozione della lettiera con conseguente accumulo di stame, favoriscono lo sviluppo delle mosche. Una presenza eccessiva delle stesse, determina irritazione degli animali ed un aumento delle manifestazioni aggressive, nonché ripercussioni di ordine economico, dovute alla riduzione dell'assunzione di alimento.



4. BENESSERE

4.3 Corretta gestione degli animali malati e feriti.

4.3.1 Ispezionare gli animali almeno 2 volte al giorno e separare eventuali capi feriti e/o malati

Gli animali dovrebbero essere ispezionati almeno due volte al giorno, ad opera di personale esperto, prestando particolare attenzione ai segni che rivelano un abbassamento del livello di benessere e/o salute degli stessi.

Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario.

Molte patologie riconoscono una eziologia multifattoriale, il loro manifestarsi, può dipendere dalle condizioni di detenzione e dalla gestione degli animali. E' importante pertanto che l'ambiente in cui vengono allevati i bovini non provochi stress agli stessi, con possibile riduzione delle difese immunitarie.

Misure preventive efficaci, quali l'applicazione di elevati standard igienici, e di un appropriato regime vaccinale, possono ridurre il rischio di incidenza di patologie infettive.

4.3.2 Possedere un protocollo per l'abbattimento degli animali in allevamento

In caso di animali defedati, feriti o malati, qualora non sia possibile curarli, procedere all'abbattimento con sistema approvato.

E' importante che sia garantita, da parte di un veterinario o di personale dotato di adeguata formazione, **l'eutanasia, ovvero una morte rapida ed indolore**, agli animali colpiti da male incurabile o da malattia che provoca grave sofferenza.

Agli animali devono essere evitati dolore e paura, non solo durante l'atto della soppressione, ma anche nei momenti antecedenti (manipolazioni, spostamenti, rumori improvvisi, ecc..).

4. BENESSERE

Si ricorda che gli animali che non sono in grado di deambulare autonomamente **non sono da considerarsi idonei al trasporto** e pertanto non possono essere caricati su mezzi di trasporto per essere condotti presso un macello. (Reg CE 1/2005)

Gli stessi non devono essere maltrattati, trascinati o abbandonati a se stessi, ma è necessario intervenire tempestivamente, per non prolungarne le sofferenze, con l'eutanasia o la macellazione in allevamento.

4.3.3 Mantenere i locali infermeria liberi per animali feriti o malati

E' indispensabile prevedere la presenza di un **locale infermeria** per isolare i soggetti malati, per evitare loro ulteriori sofferenze dovute ad aggressività da parte dei consimili e per accertare se presentano sintomi sospetti di malattie infettive. Tale locale deve essere dotato, se del caso, di una lettiera idonea e, in caso di necessità, **deve permettere il ricovero del 2% dei capi dell'effettivo. Deve essere facilmente accessibile e provvisto di acqua di abbeverata a disposizione degli animali.**

4.3.4 Evitare mutilazioni non indispensabili

Tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei bovini in conformità alla legislazione pertinente e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea sono vietate.

Si ricorda in particolare che è **vietato tagliare la coda**, se non a fini terapeutici certificati e che **la cauterizzazione degli abbozzi corneali deve essere effettuata al di sotto delle 3 settimane di vita** (tale pratica deve comunque avvenire sotto il controllo del veterinario aziendale).

La castrazione è consentita prima del raggiungimento della maturità sessuale, deve essere praticata da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali.

Si ricorda che non è consentito il taglio sistematico delle corna nei bovini

4. BENESSERE

4.4. Evitare agli animali condizioni di paura e stress.

4.4.1 Gestione appropriata e competente degli animali da parte di personale adeguatamente formato.

Dolore e paura possono determinare modificazioni del comportamento e diminuzione delle difese immunitarie rendendo l'animale più facilmente aggredibile alle malattie infettive. Inoltre, sono state evidenziate diminuzioni della manifestazioni del comportamento sessuale, ovulazione e impianto dell'embrione.

Un animale stressato ha problemi di fertilità.

La presenza di animali curiosi e attenti, che non si spaventano, né si muovono all'entrata dell'uomo nei box, è indicativa di una ottima gestione e di un buon rapporto uomo animale.

INTERAZIONE UOMO ANIMALE

Il **personale** addetto alla cura e alla sorveglianza degli animali deve essere in numero sufficiente, avere **adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali**. (I proprietari e gli addetti dovrebbero poter dimostrare la loro preparazione mediante **attestati di frequenza** a corsi di formazione specifici.)

Deve essere motivato adeguatamente, ed è importante creare un buon ambiente di lavoro ed

un buono spirito di squadra, in modo da mantenere un basso turn-over del personale ed un maggior affiatamento con gli animali.

Il personale deve trattare gli animali con calma e tranquillità, mantenendo una routine di lavoro la più costante possibile ed evitando aggressività e movimenti improvvisi nell'accedere ai locali di allevamento.

4. BENESSERE

CURE ed EVENTUALE PAREGGIAMENTO delle UNGHIE:

Le zoppie spesso sono la causa indiretta di perdita di peso e di riduzione delle produzioni e della fertilità, ciò comporta un aumento non solo dei costi veterinari ma anche della quota di rimonta.

Costituiscono quindi un problema non solo dal punto di vista del benessere dell'animale, ma rappresentano una grave voce di perdita

economica all'interno del bilancio aziendale: una bovina che manifesti ripetutamente problemi podali non può produrre in modo efficiente.

Una diagnosi tempestiva ed accurata del tipo di lesione podale è utile per risalire ai probabili fattori predisponenti ed alle cause e per introdurre appropriate strategie di controllo.

FOTO 36

Animali ricoverati alla posta fissa manifestano più frequentemente sofferenza agli arti rispetto agli animali in "stabulazione libera". Ciò rende necessario un più frequente intervento del maniscalco.



4. BENESSERE

4.5 Consentire agli animali di manifestare le caratteristiche comportamentali tipiche della specie.

4.5.1 Gestire l'allevamento in modo da favorire l'espressione dei comportamenti naturali.

Stabulazione libera:

La soluzione della stabulazione libera garantisce un miglior livello di benessere agli animali, grazie alla maggiore quantità di stimoli ambientali ed alla possibilità di interazione sociale; viceversa adottare sistemi permanenti di stabulazione fissa (a catena) significa negare la possibilità agli animali di avere rapporti sociali fra di loro, il che compromette inevitabilmente le condizioni di benessere, con possibili ripercussioni sulla produttività.

Adeguate spazio agli animali:

Un recinto correttamente dimensionato evita il sovraffollamento, una condizione che impedisce al bovino di godere di adeguati periodi di riposo e favorisce, per contro, lo stress e l'aggressività. (vedere punto 4.2.3)

Mantenimento di gruppi stabili:

Ogni variazione nella composizione della mandria o dei gruppi richiede un riassetto degli ordini gerarchici che regolamentano l'accesso alle risorse (cibo, acqua, territorio..), il che comporta stress, lotte, aggressività. In condizioni di stabilità gli animali riconoscono i soggetti gerarchicamente superiori e ciò limita fortemente le interazioni di tipo aggressivo.

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

La nuova legislazione comunitaria prevede che siano messe in atto da parte dell'operatore del settore alimentare tutte le misure atte a controllare rischi e prevenire possibili pericoli al fine di garantire la sicurezza alimentare.

A questo scopo l'allevatore deve tutelare l'allevamento dai rischi di natura ambientale quali la somministrazione di alimenti e acqua contaminata (vedi capitolo ALIMENTAZIONE) e da pericoli quali la contaminazione dei futuri alimenti di origine animale **da sostanze tossiche utilizzate per la normale attività agricola e zootecnica** (biocidi, pesticidi ,diserbanti, disinfettanti etc).

In considerazione delle emergenti problematiche di tutela del territorio trattate da specifiche normative comunitarie e nazionali (esempio la DIRETTIVA NITRATI) è importante garantire il rispetto dell'ambiente circostante l'allevamento, con un corretto utilizzo a fini agronomici dei reflui zootecnici, evitando possibili inquinamenti specifici derivanti da tale attività quali ad esempio lo spandimento di liquami infetti o inquinati da antibiotici o da elevate quantità di altre sostanze somministrate agli animali.

Lo stesso principio deve essere applicato per lo smaltimento dei sottoprodotti dell'attività zootecnica quali le carcasse di animali, anche al fine di limitare le possibili contaminazioni da agenti patogeni da loro veicolati e per lo smaltimento dei normali rifiuti e dei contenitori di sostanze pericolose.

Il presente capitolo affronta le tematiche sopra illustrate proponendo **comportamenti virtuosi (buone pratiche)** per controllare i rischi ed evitare errori di conduzione dell'allevamento in tale senso.

5.1 Impedire la contaminazione dei prodotti di origine animale da potenziali sostanze pericolose

5.1.1 Corretto stoccaggio di sostanze pericolose

Come **SOSTANZE PERICOLOSE** intendiamo: presidi medico – chirurgici (disinfettanti, topicidi, insetticidi), prodotti fitosanitari, biocidi, diserbanti, residui di farmaci, additivi, etc ..

- Le sostanze pericolose devono essere accuratamente maneggiate e **immagazzinate lontano dai locali di stabulazione**, in luogo sicuro e asciutto.

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE



E' buona pratica possedere una planimetria delle strutture d'allevamento in cui sia indicata l'ubicazione di locali dedicati o siti per lo stoccaggio di sostanze tossiche.

Hai una procedura scritta che descriva le sostanze presenti, le modalità di stoccaggio? Hai informato il personale su tale procedura?

Sono presenti cartelli di avviso di pericolo di sostanze pericolose?

5.1.2. Uso corretto e registrazione delle sostanze pericolose

Utilizzare solo prodotti registrati secondo le indicazioni fornite dai tecnici e dai veterinari che hanno prescritto i prodotti.

Leggere attentamente i foglietti illustrativi e attenersi alle indicazioni con particolare attenzione al rispetto dei tempi di sospensione. (vedi punto 2.1.1 sezione FARMACO)

Provvedere a registrare l'uso di prodotti fitosanitari e biocidi (secondo quanto stabilito dal Reg.852/04).

Conservare in azienda un **registro** ("quaderno di campagna o simili") riportando cronologicamente l'elenco dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture nel corso della stagione di coltivazione .

Il registro dovrà essere conservato almeno per l'anno successivo a quello cui si riferiscono i trattamenti e dovrà essere disponibile per ogni verifica.

Annotare :

- i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari (molto tossici, tossici, nocivi, irritanti o non classificati) entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento stesso;
- il prodotto utilizzato e la relativa quantità impiegata;
- l'avversità che ha reso necessario il trattamento;
- fasi agronomiche principali della coltura: semina o trapianto, inizio fioritura e raccolta in cui sono stati praticati i trattamenti.

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nell'**etichetta** ed adottare idonei **dispositivi di protezione individuale** (D .P. I.) per evitare danni a persone, animali e ambiente, nonché per evitare il pericolo di contagio dell'operatore per contatto o inalazione.



Sei in possesso di un registro per l'uso di prodotti fitosanitari e biocidi? Lo aggiorni? (es. quaderno di campagna).

Segui le indicazioni dei foglietti illustrativi prima dell'utilizzo di tali prodotti? Hai informato il personale sul corretto impiego di tali sostanze?

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

5.1.3 Verificare che i materiali che sono a contatto con gli animali non contengano sostanze tossiche

E' buona pratica che i fornitori di materiali che vengono a contatto con gli animali, (lettiere - trucioli di legno, carta etc.), forniscano all'allevatore garanzie.

- Non utilizzare lettiera sporche o derivanti da lavorazioni industriali
- Non utilizzare trucioli di legno con sostanze tossiche (solventi..)

In caso di incertezze rivolgersi al
Dipartimento di Prevenzione – ASL

Segnalare IMMEDIATAMENTE ai
Servizi competenti ogni eventuale
CONTAMINAZIONE



Prima di acquistare nuovi materiali o prodotti destinati a venire a contatto con gli animali, accertati che non siano nocivi e , se necessario, richiedi informazioni ai servizi competenti !

5.2 Possedere un protocollo appropriato per la gestione dei rifiuti pericolosi, sottoprodotti e deiezioni.

5.2.1 Assicurare il corretto stoccaggio di rifiuti pericolosi, sottoprodotti e deiezioni secondo le migliori tecniche disponibili.

RIFIUTI PERICOLOSI

Come **rifiuti** intendiamo: contenitori vuoti di diserbanti, di prodotti fitosanitari, detersivi, olii esausti, filtri olio e gasolio usati, rifiuti a rischio infettivo, rifiuti agrochimici, batterie, etc...

Raccoglierli separatamente in siti protetti sino allo smaltimento che deve avvenire nel rispetto delle norme vigenti, avvalendosi di ditte specializzate che forniscano contenitori idonei alla raccolta.



Foto 37

Scorretta posizione del bidone per lo stoccaggio dell'olio esausto posto vicino al silos per la conservazione del mangime.

CARCASSE di ANIMALI MORTI

Il Reg. CE 1774/02 definisce come **sottoprodotti** corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale e indica le condizioni di stoccaggio a seconda del grado di pericolosità del sottoprodotto; a tal proposito seguire le indicazioni fornite dal veterinario ufficiale.

Le carcasse degli animali devono essere rimosse al più presto dai locali di stabulazione, posizionate al riparo dal sole o da altri agenti atmosferici o altri animali e possibilmente avendo cura di ripararle con un adeguato telo.

Le modalità di corretto stoccaggio e smaltimento sono riportate al capitolo **SANITA' ANIMALE e BIOSICUREZZA (1.2.5)**

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

DEIEZIONI letame

Il compito dell'operatore del settore alimentare è quello di ottemperare agli obblighi e alle richieste imposte dalla normativa nazionale e regionale in ambito di utilizzo degli effluenti a scopo agronomico.

I trattamenti degli **effluenti zootecnici** e le modalità di stoccaggio sono regolamentati dal DPGR 29/10/2007 N° 10/R ; tali trattamenti sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica delle deiezioni, rendendole disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione

Materiali palabili (LETAME)

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platee impermeabilizzate, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione.
2. Le platee devono essere dotate di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un' apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e devono essere dotate di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio . (pozzo raccolta liquami)
3. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla quantità di effluenti prodotti durante la stabulazione del bestiame, al netto del vuoto sanitario, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni.
4. Possono essere considerate utili le superfici delle lettiere permanenti (h. max 60 cm per i bovini)
5. I paddock devono essere soggetti a periodiche asportazioni degli effluenti.
6. I liquidi di sgrondo dei letami e le acque meteoriche, se raccolti in pozzetti annessi alla platea di stoccaggio sono assimilabili ai materiali palabili, quindi richiedono 90 gg di stoccaggio.

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

Esempio di calcolo per il dimensionamento della superficie di stoccaggio del letame in un allevamento di 50 vacche in stabulazione fissa con paglia.

1. Dall'alleg. 1 del DPGR 10/R del 2007, risulta che: Le vacche nutrici in stabulazione fissa con paglia producono circa 30 m^3 su tonnellata di peso vivo all'anno di letame (peso medio di 550 Kg), 50 vacche $30 \text{ m}^3 \times 27,5 \text{ t} = 825 \text{ m}^3$ di letame in un anno.
2. Dividendo per 4 (lo stoccaggio è considerato di 90 gg. per le frazioni solide Tab. 3 all.1 10/R) trovo il volume di letame prodotto in 3 mesi $825:4 = 207 \text{ m}^3$ di letame
3. Considerando che l'altezza del letame stoccato è di circa 2 mt. Dividendo per due il volume di letame prodotto in 3 mesi trovo la superficie della platea per lo stoccaggio del letame.
 $207:2 = 103,5 \text{ mq}$

- ◆ **L'accumulo temporaneo** su suolo agricolo di letami maturi, a valle dello stoccaggio, è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.
- ◆ Può essere praticato ai soli fini dell' utilizzazione agronomica sui terreni circostanti non ancora lavorati ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi; l'accumulo non può essere ripetuto nello stesso punto per più di una stagione agraria e deve essere effettuato nel rispetto di opportune distanze (citate all'Art.11 del DPGR 29/10/2007 N° 10/R quali ad esempio 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua naturali e artificiali).
- ◆ La conduzione dell'accumulo di letame deve essere tale da limitare lo scorrimento superficiale dei liquidi di sgrondo e il contatto con acque di ristagno; a tale scopo, in assenza di copertura superiore, fatte salve le modifiche conseguenti alla permanenza in campo, l'accumulo deve svilupparsi in altezza favorendo il deflusso superficiale delle acque piovane (art.11)

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

5.2.2 Assicurare il corretto smaltimento di rifiuti pericolosi, sottoprodotti e deiezioni secondo le migliori tecniche disponibili.

SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI e SOTTOPRODOTTI di ORIGINE ANIMALE

RIFIUTI PERICOLOSI NON DI ORIGINE ANIMALE:

- ⇒ CONTENITORI DI FARMACI, PRODOTTI FITOSANITARI, BIOCIDI non completamente svuotati o scaduti devono essere smaltiti come rifiuti speciali a cura di ditte specializzate o presso punti di smaltimento appositi (per farmaci quelli presenti ad esempio in farmacia ...);
- ⇒ MATERIALI UTILIZZATI per PRATICHE CHIRURGICHE e/o CLINICHE (aghi, siringhe, lame di bisturi ..) devono essere smaltiti facendo riferimento a ditte specializzate;
- ⇒ OLI ESAUSTI: non dispersi nell'ambiente, conservati in contenitori a chiusura stagna e smaltiti da ditte specializzate.

Per i **rifiuti pericolosi** ed i **sottoprodotti** di origine animale lo smaltimento deve avvenire facendo riferimento a ditte specializzate ; in particolare, le carcasse di animali morti in allevamento (compresi vitelli e feti morti) devono essere smaltite in impianto di incenerimento o di trasformazione, secondo quanto stabilito dal Reg. CE 1774/2002.

E' necessario conservare sempre la documentazione relativa all'avvenuto smaltimento dei rifiuti pericolosi e di carcasse di animali morti e degli altri sottoprodotti di origine animale per un periodo di 5 anni, al fine di poter documentare la regolarità delle procedure.

E' vietato interrare o smaltire in privato rifiuti pericolosi e sottoprodotti di origine animale per il pericolo di contaminazione.

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

SMALTIMENTO DELLE DEIEZIONI

Devono essere individuati appositi criteri per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici in modo da programmare la distribuzione secondo i reali fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze nutrizionali o vegetative delle stesse; detta pianificazione deve tenere conto dell'utilizzo di eventuali altri fertilizzanti .

Pertanto, per gli allevamenti che producono più di 3000 Kg di azoto dovrà essere redatto un piano teso ad una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti, che garantisca il rispetto dei limiti di apporto di azoto totale per ettaro e per anno al campo, stabiliti dalle carte delle classi tessiturali del suolo e dalla normativa in materia di zona vulnerabili (*)

L'utilizzazione agronomica degli effluenti da allevamento deve essere effettuata nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Per ZONA VULNERABILE si intende una zona di territorio che scarica direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali di scarichi. (D. Lgs 152/'99)

Le zone vulnerabili sono individuate dal regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 18/10/02 n ° 9/R (consultabile sul sito della Regione Piemonte : http://www.regione.piemonte.it/agri/dirett_nitrati/usoeffluenti.htm).

Come **Utilizzazione Agronomica** si intende: la gestione di effluenti zootecnici dalla produzione fino all'applicazione sul terreno, finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nonché del loro impiego irriguo e fertirriguo.

PUA : Piano di Utilizzazione Agronomica è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto (N) e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi.

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

SI RICORDA che il recente **Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R** - Regolamento regionale recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ha introdotto novità in ambito di documentazione da presentare all'ente Provinciale per l'utilizzazione a fini agronomici degli effluenti zootecnici, diversificando tra aziende collocate in zone vulnerabili e non.

Se pur di non stretta competenza veterinaria, in seguito vengono schematizzate le diverse procedure richieste.

ZONA SPANDIMENTO DELLE DEIEZIONI	QUANTITA' DI AZOTO AL CAMPO IN KG PRODOTTO DALLE DEIEZIONI	LIVELLO AUTORIZZATIVO
ZONA NON VULNERABILE	♦ AZIENDE CON PRODUZIONE UGUALE O INFERIORE A 3000 KG DI AZOTO PER ANNO	♦ ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
	♦ AZIENDE CHE PRODUCONO DA 3000 A 6000 KG DI AZOTO	♦ SEMPLICE COMUNICAZIONE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ALLA PROVINCIA
	♦ AZIENDE CHE PRODUCONO PIU' DI 6000 KG DI AZOTO	♦ OLTRE ALLA COMUNICAZIONE ANCHE IL PUA COMPLETO
ZONA VULNERABILE	♦ AZIENDE CON PRODUZIONE UGUALE O INFERIORE A 1000 KG DI AZOTO PER ANNO	♦ ESONERATE DALL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
	♦ AZIENDE CHE PRODUCONO DA 3000 A 6000 KG DI AZOTO	♦ OLTRE ALLA COMUNICAZIONE ANCHE IL PUA IN FORMA SEMPLIFICATA
	♦ AZIENDE CHE PRODUCONO PIU' DI 6000 KG DI AZOTO	♦ OLTRE ALLA COMUNICAZIONE ANCHE IL PUA IN FORMA COMPLETA

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE

KG DI AZOTO NELLE DEIEZIONI	N ° DI ANIMALI CHE LO PRODUCONO Vacche da latte peso vivo 600Kg	
	1000	13
3000	39	35
6000	79	70

 VACCHE DA LATTE con stabulazione libera su lettiera permanente

 VACCHE DA LATTE libera a cuccette con paglia (testa a testa)

A titolo esemplificativo vengono riportate le quantità di effluente zootecnico prodotto per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione per un BOVINO di peso pari a 400 Kg

TIPOLOGIA DI STABULAZIONE	LIQUAME (m ³ / tonnellate peso vivo / anno)
Stabulazione libera con paglia totale	35
Stabulazione libera su lettiera inclinata	44

5. GESTIONE DELLE SOSTANZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE E IMPATTO AMBIENTALE



FOTO 38

Spargimento dei liquami a raso

PER L'USO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI E' BUONA PRATICA :



- Bilanciare la quantità di azoto e fosforo (nutrienti) apportata al suolo attraverso lo spandimento degli effluenti, con la quantità di nutrienti presenti sul campo attraverso la fertilizzazione e i residui della coltura precedente.
- Esaminare le caratteristiche del terreno per pianificare lo spandimento: condizione del suolo, tipo di suolo, pendenza, piovosità e irrigazione, uso del terreno.
- Astenersi dallo spandimento su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o ricoperti da neve, in zone adiacenti a corsi d'acqua.
- Spargere gli effluenti il più possibile vicino alla fase di massima crescita colturale e asportazione di nutrienti.
- Attenzione alla dispersione degli odori, evitare di spargere quando il vento spira in direzione delle zone residenziali.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Gli operatori del settore alimentare devono essere competenti e capire il significato di ogni azione; ciò aiuta a monitorare tutte le procedure e provvedere a riscontri per un continuo miglioramento.

La formazione è un'attività continua.

Identificare un responsabile per ogni particolare PROCESSO (es: gestione del farmaco, somministrazione dei mangimi).

Il presente “manuale di linee guida” è uno strumento di formazione in quanto consente a tutti gli operatori di conoscere i principi generali per garantire la sicurezza alimentare a livello di produzione primaria.

6.1 Conoscenza degli obblighi e responsabilità previste a carico dell'allevatore/detentore per la conduzione di una azienda zootecnica.

La recente normativa europea in materia di Igiene, sancisce la responsabilità dell'operatore del settore alimentare nel garantire la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare a cominciare dalla produzione primaria.

6.1.1 Obblighi dell'allevatore sulla corretta tenuta delle registrazioni

Il regolamento CE 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari prevede che gli operatori del settore alimentare che allevano animali o producono prodotti primari d'origine animale devono registrare:

1. La natura e l'origine degli alimenti somministrati.
2. I prodotti medicinali veterinari o le altre cure somministrate agli animali, con le relative date e i periodi di sospensione.
3. L'insorgenza delle malattie che possono incidere sulla sicurezza dei prodotti di origine animale.
4. I risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da animali o su altri campioni prelevati a scopi diagnostici, che abbiano rilevanza per la salute umana.
5. Tutte le segnalazioni pertinenti sui controlli effettuati su animali o prodotti di origine animale

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le registrazioni obbligatorie sopra descritte, sono sviluppate nei capitoli del manuale con precise indicazioni che consentono al titolare/responsabile dell'allevamento, considerato Operatore del Settore Alimentare (OSA), di meglio ottemperare agli obblighi di legge.

REGISTRAZIONI

Perché?



Garantisce la **rintracciabilità**:

cioè la possibilità di ricostruire, seguire il percorso di un alimento , di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

6.2 Conoscenza dei requisiti generali in materia di Igiene

6.2.1 Conoscere i comportamenti in materia di igiene che evitano i rischi per la salute dell'operatore e del consumatore

Agli operatori è fatto obbligo di rispettare i requisiti generali in materia di igiene; ciò consente di prevenire i rischi derivanti da un comportamento che potrebbe essere causa di pericoli per il consumatore. La legislazione comunitaria (Reg. CE 852/2004) individua nei "manuali di corretta prassi igienica" uno strumento di ausilio per l'osservanza dei requisiti generali in materia di igiene come di seguito riportati testualmente :

"Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti primari di origine animale devono adottare misure adeguate per:

- a. *le misure concernenti l'igiene delle persone, degli animali, dei locali e del materiale, in particolare, saper eliminare gli animali indesiderati, pulire e disinfettare i locali e gli utensili, saper procedere all'eliminazione in modo idoneo delle carcasse.*
- b. *Utilizzare acqua potabile o pulita, in modo da evitare le contaminazioni.*
- c. *Assicurare che il personale addetto alla manipolazione dei prodotti alimentari sia in buona salute e segua una formazione sui rischi sanitari*

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

- d. *Evitare le contaminazioni da parte di animali e altri insetti nocivi.*
- e. *Immagazzinare e gestire i rifiuti e le sostanze pericolose in modo da evitare le contaminazioni.*
- f. *Prevenire l'introduzione e la propagazione di malattie contagiose trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, anche adottando misure precauzionali al momento dell'introduzione di nuovi animali e comunicando i focolai sospetti di tali malattie alle autorità competenti.*
- g. *Tenere conto dei risultati delle analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati da animali o altri campioni che abbiano rilevanza per la salute umana.*
- h. *Usare correttamente gli additivi per i mangimi e i medicinali veterinari."*

NOTA BENE: Le misure igieniche richiamate dal testo legislativo sono di volta in volta sviluppate nei capitoli precedenti del presente documento, consentendo all'allevatore di mettere in pratica nello specifico le indicazioni del regolamento comunitario.

6.3 Possedere conoscenze di base in materia di zoologia e tenuta degli animali

Per una corretta gestione dell'allevamento, il proprietario/detentore deve conoscere i principi generali in materia di benessere animale per soddisfare le esigenze del consumatore in materia di sicurezza alimentare.

6.3.1 Conoscere gli animali e le loro esigenze in allevamento

E' importante che il responsabile dell'allevamento conosca:

- a. Il comportamento degli animali, osservandoli ed ispezionandoli almeno due volte al giorno e sorvegliandoli in situazioni critiche.
- b. Le necessità alimentari (distribuendo correttamente i mangimi e garantendo una continua disponibilità di acqua).
- c. Le esigenze degli animali riguardo all'ambiente (allestimento e preparazione dei ricoveri con attenzione ai parametri ambientali).
- d. Il corretto uso degli impianti e delle attrezzature presenti in allevamento.

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE

Modo di trattare i tori riproduttori:

Buon rapporto uomo animale; occuparsi molto del giovane toro per addestrarlo agli ordini, abituarlo a essere condotto per la cavezza e ad essere attaccato; con i tori più vecchi occorre sempre osservare una certa distanza.

La voce dovrebbe essere sufficiente per dirigere l'animale.

Trattare l'animale con rispetto, ma con fermezza; non provocare opposizione.

Le cure dovrebbero sempre essere prestate, se possibile, dalla stessa persona.

Tenere sempre aperta un'uscita di sicurezza; mai perdere di vista il toro.

Sistemare passaggi sufficientemente larghi per poter camminare accanto all'animale.

Attaccare sempre l'animale dall'esterno della zona pericolosa.

Condurre l'animale per la cavezza e con la barra metallica.

Cauterizzare l'abbozzo corneale quando è ancora vitello (entro le tre settimane).

Eliminare gli animali aggressivi e quelli con carattere difficile.

6.3.2. Conoscere la normativa in materia di benessere animale

E' buona pratica conoscere la recente normativa che stabilisce norme minime per la protezione dei bovini.